



Corte Suprema di Cassazione

Gruppo per l'attuazione dei protocolli con
la Corte EDU e la Corte di Giustizia UE

BOLLETTINO SEMESTRALE

I - 2026



**Raccolta tematica degli abstract
sulle principali pronunce della Corte
EDU e della Corte di Giustizia UE**

Corte Suprema di Cassazione

GRUPPO PER L'ATTUAZIONE DEI PROTOCOLLI CON LA CORTE EDU E CON LA CORTE DI GIUSTIZIA UE

PRESIDENTE COORDINATORE DEL SETTORE CIVILE: Pres. Lina Rubino

PRESIDENTE COORDINATORE DEL SETTORE PENALE: Pres. Gaetano De Amicis

COORDINATORE DEL SETTORE CIVILE: cons. Dario Cavallari

COORDINATORE DEL SETTORE PENALE: cons. Alessandro Maria Andronio

PRIMA SEZIONE CIVILE: cons. Antonio Costanzo e cons. Eleonora Reggiani

SECONDA SEZIONE CIVILE: cons. Giuseppe Fortunato e cons. Stefano Oliva

TERZA SEZIONE CIVILE: cons. Marco Rossetti e cons. Paolo Spaziani

SEZIONE LAVORO: cons. Rossana Mancino e cons. Francescopaolo Panariello

SEZIONE TRIBUTARIA: cons. Marcello Maria Fracanzani e cons. Roberto Succio

PRIMA SEZIONE PENALE: cons. Francesco Centofanti e cons. Carmine Russo

SECONDA SEZIONE PENALE: cons. Annamaria De Santis e cons. Sandra Recchione

TERZA SEZIONE PENALE: cons. Stefano Corbetta e cons. Ubalda Macrì

QUARTA SEZIONE PENALE: cons. Attilio Mari e cons. Eugenia Serrao

QUINTA SEZIONE PENALE: cons. Paola Borrelli e cons. Alfredo Guardiano

SESTA SEZIONE PENALE: cons. Fabrizio D'Arcangelo e cons. Debora Tripiccion

PUNTO DI CONTATTO CON LA CORTE EDU: cons. Gianluca Grasso

PUNTO DI CONTATTO CON LA CORTE EUROPEA DI GIUSTIZIA UE: cons. Angelo Cerulo

COLLABORATRICE TECNICA: dott.ssa Sveva Milano



Presentazione

Il Gruppo di lavoro permanente per l'attuazione dei Protocolli sottoscritti con la Corte europea dei diritti dell'uomo e con la Corte di giustizia (Gruppo europeo) è istituito all'interno della Corte di cassazione e svolge da anni un lavoro intenso e proficuo, di predisposizione di immediati e sintetici, ma al tempo stesso approfonditi, *report* di commento e segnalazione delle più significative sentenze della Cedu e della Corte di giustizia atte ad avere ricadute sul nostro ordinamento. I *report* sono diffusi con estrema velocità a mezzo *mail* all'interno della Corte e inseriti nel sito web della Corte, nella sezione dedicata alle attività internazionali.

Il Gruppo, la cui struttura interna è stata rivista in occasione del suo inserimento nel progetto tabellare della Corte di cassazione, è composto da due Consiglieri per ciascuna sezione civile e penale, un coordinatore per ciascun settore e due Presidenti coordinatori.

Si avvale, inoltre, di due punti di contatto, rispettivamente operanti con la Corte europea dei diritti dell'uomo e con la Corte di giustizia.

Per valorizzare e non disperdere il lavoro svolto, e per fornire un prezioso e immediato strumento di consultazione allargata, gli *abstract* di ciascun *report* sono stati raccolti in maniera organica, all'interno di un Bollettino pubblicato con cadenza semestrale ed inserito sul sito internet della Corte. In tal modo, il lavoro di selezione ed approfondimento delle pronunce sovranazionali più significative, e di confronto delle stesse con il quadro giurisprudenziale interno sarà fruibile in maniera organica non solo all'interno della Corte, ma anche all'esterno, dai magistrati di merito, dalla comunità dei giuristi e dai cittadini interessati.

Il Bollettino è articolato in due sezioni, la prima dedicata alle pronunce della Cedu, significative per le ricadute sia nel settore civile che nel penale, e la seconda dedicata alle pronunce della Corte di giustizia. Ciascuna sezione dispone di un indice, redatto per articoli della Convenzione, quanto alle sentenze Cedu, per materie, quanto alle sentenze della Corte di giustizia.

Talvolta, i *report* sono stati redatti congiuntamente da componenti dei due settori, civile e penale, per le pronunce destinate ad avere un impatto rilevante su entrambi o che toccavano problematiche generali di interesse comune.

Il Bollettino è liberamente scaricabile e dotato di collegamenti ipertestuali che consentono di risalire sia alla pronuncia della Corte Edu o di Giustizia, pubblicata sui rispettivi siti ufficiali, sia al testo integrale del *report*, pubblicato nel sito internet della Corte.

Da oggi, sul sito www.cortedicassazione.it è disponibile *on line* anche il numero riferito alla prima parte del 2026.

I Presidenti coordinatori del Gruppo europeo

Gaetano De Amicis e Lina Rubino

Indice

classificato per articoli (CEDU) e materie (CGUE)

Le sentenze che fanno riferimento a più articoli o materie sono classificate secondo il criterio dell'articolo o materia più rilevante ai fini della decisione; vengono inoltre richiamate nei capitoli degli altri articoli/materie interessati.

SENTENZE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO	1
CEDU, articolo 2 – Diritto alla vita.....	1
AREA PENALE ➤ Corte EDU, Prima Sezione, Magherini e altri c. Italia, 15 gennaio 2026, n. 32707/19	1
CEDU, articolo 3 – Proibizione della tortura	3
AREA PENALE ➤ Corte EDU, Quarta Sezione, Văscăuțanu c. Romania, 4 dicembre 2025, n. 10120/23	3
AREA PENALE ➤ Corte EDU, Terza Sezione, Antonov c. Estonia, 28 aprile 2026, n. 48721/22	4
AREA PENALE ➤ Corte EDU, Terza Sezione, Pelle c. Italia, 21 maggio 2026, n. 23710/24	5
➤ Altre sentenze che richiamano questo articolo	5
CEDU, articolo 5 – Diritto alla libertà e alla sicurezza	6
AREA CIVILE ➤ Corte EDU, Prima Sezione, H.D. c. Italia, 9 aprile 2026, n. 41645/23	6
AREA PENALE ➤ Corte EDU, Quinta Sezione, B.M. c. Svizzera, 12 maggio 2026, n. 50227/21	7
AREA PENALE ➤ Corte EDU, Quarta Sezione, K.A. c. Austria, 19 maggio 2026, nn. 44001/22 e 22881/24	8
AREA PENALE ➤ Corte EDU, Seconda Sezione, Tuncer Çetinkaya c. Turchia, 16 giugno 2026, n. 79795/17	9
➤ Altre sentenze che richiamano questo articolo	9
CEDU, articolo 6 – Diritto a un equo processo	10
AREA PENALE ➤ Corte EDU, Quarta Sezione, Vekua c. Georgia, 16 dicembre 2025, n. 43537/22	10
AREA PENALE ➤ Corte EDU, Quinta Sezione, B.G. c. Francia, 19 marzo 2026, n. 70945/17	11
➤ Altre sentenze che richiamano questo articolo	11
CEDU, articolo 7 – Nulla poena sine lege.....	12
➤ Sentenze che richiamano questo articolo	12
CEDU, articolo 8 – Diritto al rispetto della vita privata e familiare	13
AREA CIVILE ➤ Corte EDU, Prima Sezione, Ferrieri e Bonassisa c. Italia, 8 gennaio 2026, nn. 40607/19 e 34583/20.....	13
AREA PENALE ➤ Corte EDU, Seconda Sezione, Z. c. Islanda, 13 gennaio 2026, n. 3538/21	14
AREA CIVILE ➤ Corte EDU, Quarta Sezione, Ramishvili c. Georgia, 3 febbraio 2026, n. 4100/24	15
AREA PENALE ➤ Corte EDU, Terza Sezione, Manjani c. Albania, 10 marzo 2026, n. 32283/23	16

AREA CIVILE ➤ Corte EDU, Quarta Sezione, Bitar c. Paesi Bassi, 31 marzo 2026, n. 36163/21	17
AREA CIVILE ➤ Corte EDU, Quinta Sezione, Novák c. Repubblica Ceca, 9 aprile 2026, n. 6656/24	18
AREA CIVILE ➤ Corte EDU, Quinta Sezione, C.P. c. Spagna, 11 giugno 2026, n. 50181/22	19
➤ Altre sentenze che richiamano questo articolo	19
CEDU, articolo 10 – Libertà di espressione	20
AREA CIVILE ➤ Corte EDU, Quarta Sezione, Miladze c. Georgia, 19 maggio 2026, n. 41585/23	20
➤ Altre sentenze che richiamano questo articolo	21
CEDU, articolo 13 - Diritto ad un ricorso effettivo	22
➤ Sentenze che richiamano questo articolo	22
CEDU, articolo 14 - Divieto di discriminazione.....	22
➤ Sentenze che richiamano questo articolo	22
CEDU, articolo 15 - Deroga in caso di stato di urgenza	22
➤ Sentenze che richiamano questo articolo	22
CEDU, articolo 35 - Condizioni di ricevibilità	23
AREA PENALE ➤ Corte EDU, Grande Camera, Yasak contro Turchia, 5 maggio 2026, n. 17389/20.....	23
➤ Altre sentenze che richiamano questo articolo	24
CEDU, articolo 37 - Cancellazione	25
➤ Sentenze che richiamano questo articolo	25
CEDU, articolo 43 - Rinvio dinnanzi alla Grande Camera.....	25
➤ Sentenze che richiamano questo articolo	25
CEDU, Protocollo addizionale 1, Articolo 1 – Protezione della proprietà	26
AREA PENALE ➤ Corte EDU, Prima Sezione, Florio e Bassignana c. Italia, 5 febbraio 2026, nn. 34324/15 e 65192/16.....	26
AREA CIVILE ➤ Corte EDU, Seconda Sezione, Saarivuoma Sami Village c. Norvegia, 3 marzo 2026, n. 2381/22	27
AREA PENALE ➤ Corte EDU, Prima Sezione, Petrignani e altri c. Italia, 28 maggio 2026, nn. 26187/14, 24511/21 e 31161/22	28
CEDU, Protocollo n. 7, Articolo 1 – Garanzie processuali in ordine all'espulsione di stranieri	29
AREA PENALE ➤ Corte EDU, Prima Sezione, Şener c. Polonia, 7 maggio 2026, n. 53371/18	29

SENTENZE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA	30
Confisca	30
AREA PENALE ✎ CGUE, Quinta Sezione, 29 gennaio 2026, Munik, C-562/24	30
AREA PENALE ✎ CGUE, Grande Sezione, 17 marzo 2026, Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu e D. d.o.o., C-8/24	32
Contenzioso dell'Unione - Rinvio pregiudiziale	33
AREA CIVILE ✎ CGUE, Grande Sezione, 24 marzo 2026, Remling, C-767/23	33
Cooperazione giudiziaria penale	34
AREA PENALE ✎ CGUE, Quinta Sezione, 16 aprile 2026, Constantin Mincu Pătrașcu Brâncuși, C-328/24 P ...	34
AREA PENALE ✎ CGUE, Quinta Sezione, 21 maggio 2026, Höldermann, C-447/24	35
AREA PENALE ✎ CGUE, Quinta Sezione, 21 maggio 2026, Khuzdar, C-95/24	36
Diritto al giusto processo	38
AREA PENALE ✎ CGUE, Quarta Sezione, 23 aprile 2026, CV, C-24/26	38
Diritto del lavoro e politica sociale	39
AREA CIVILE ✎ CGUE, Quinta Sezione, 29 gennaio 2026, Bariello, C-654/24	39
AREA CIVILE ✎ CGUE, Decima Sezione, 29 gennaio 2026, Eliz ErkutDuygu, C-668/24	40
AREA CIVILE ✎ CGUE, Nona Sezione, 5 marzo 2026, SG, C-757/24	41
AREA CIVILE ✎ CGUE, Decima Sezione, 12 marzo 2026, Zirvatta, C-597/24	42
AREA CIVILE ✎ CGUE, Decima Sezione, 13 maggio 2026, Commissione c. Italia, C-155/25	43
Libera circolazione dei capitali	44
AREA CIVILE ✎ CGUE, Terza Sezione, 13 maggio 2026, BRANDL, C-286/25	44
Libera circolazione delle persone e soggiorno	45
AREA CIVILE ✎ CGUE, Sesta Sezione, 22 gennaio 2026, F.F., C-633/24	45
AREA CIVILE ✎ CGUE, Seconda Sezione, 6 febbraio 2026, Urban vision c. Comune di Milano, C-810/24	46
AREA CIVILE ✎ CGUE, Settima Sezione, 23 aprile 2026, Kempen Advies Beerse e altri, C-204/25	47
AREA CIVILE ✎ CGUE, Terza Sezione, 13 maggio 2026, Shamsi, C-877/24	48
Mandato di arresto europeo	49
AREA PENALE ✎ CGUE, Quinta Sezione, 15 gennaio 2026, Dubers, C-641/23	49
AREA PENALE ✎ CGUE, Quarta Sezione, 12 febbraio 2026, Rastoshev, C-712/25	50
AREA PENALE ✎ CGUE, Terza Sezione, 23 aprile 2026, Boothnesse, C-528/24	51
AREA PENALE ✎ CGUE, Grande Sezione, 4 giugno 2026, Rugu e Aucroix, C-722/23 e C-91/24	52

Mercato finanziario	53
AREA CIVILE ➤ CGUE, Quarta Sezione, 18 giugno 2026, M.T. c. F.S.M.A., C-376/24	53
Protezione dati personali	54
AREA PENALE ➤ CGUE, Quinta Sezione, 4 giugno 2026, CL c. Prokuratura na Republika Bulgaria, C-312/24	
[Darashev]	54
Protezione internazionale	56
AREA CIVILE ➤ CGUE, Seconda Sezione, 5 marzo 2026, Daraa, C-458/24	56
Ravvicinamento delle legislazioni	57
AREA CIVILE ➤ CGUE, Quinta Sezione, 21 maggio 2026, Viktor Orbán c. 24.hu Szerkesztősége, C-843/24	57
Spazio di libertà, sicurezza e giustizia	58
AREA CIVILE ➤ CGUE, Prima Sezione, 5 marzo 2026, INPS c. V.M., C-151/24	58
Trasporti	59
AREA CIVILE ➤ CGUE, Terza Sezione, 12 febbraio 2026, Austria c. Austrian Airlines AG, C-408/24	59
Tributi	60
AREA CIVILE ➤ CGUE, Prima Sezione, 30 aprile 2026, Nekilnojamojo turto valdymas BUAB c. Valstybinė	
mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, C-544/24	60
AREA CIVILE ➤ CGUE, Nona Sezione, 13 maggio 2026, Stellantis Portugal S.A., C-603/24	61
Tutela del consumatore	62
AREA CIVILE ➤ CGUE, Quarta Sezione, 13 novembre 2025, Šilarský vs. AK, C-197/24	62
AREA CIVILE ➤ CGUE, Quarta Sezione, 18 dicembre 2025, C.R. e T.P. C. Soledil srl, C-320/24	63
AREA CIVILE ➤ CGUE, Seconda Sezione, 12 marzo 2026, Magyar Telekom, C-514/24	64
AREA CIVILE ➤ CGUE, Ottava Sezione, 23 aprile 2026, HM, C-761/24	65

Indice cronologico delle sentenze CEDU e CGUE esaminate in questo numero

SENTENZE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO 1

AREA PENALE	☞ Corte EDU, Quarta Sezione, Văscăuțanu c. Romania, 4 dicembre 2025, n. 10120/23	3
AREA PENALE	☞ Corte EDU, Quarta Sezione, Vekua c. Georgia, 16 dicembre 2025, n. 43537/22	10
AREA CIVILE	☞ Corte EDU, Prima Sezione, Ferrieri e Bonassisa c. Italia, 8 gennaio 2026, nn. 40607/19 e 34583/20.....	13
AREA PENALE	☞ Corte EDU, Seconda Sezione, Z. c. Islanda, 13 gennaio 2026, n. 3538/21	14
AREA PENALE	☞ Corte EDU, Prima Sezione, Magherini e altri c. Italia, 15 gennaio 2026, n. 32707/19	1
AREA CIVILE	☞ Corte EDU, Quarta Sezione, Ramishvili c. Georgia, 3 febbraio 2026, n. 4100/24	15
AREA PENALE	☞ Corte EDU, Prima Sezione, Florio e Bassignana c. Italia, 5 febbraio 2026, nn. 34324/15 e 65192/16.....	26
AREA CIVILE	☞ Corte EDU, Seconda Sezione, Saarivuoma Sami Village c. Norvegia, 3 marzo 2026, n. 2381/22	27
AREA PENALE	☞ Corte EDU, Terza Sezione, Manjani c. Albania, 10 marzo 2026, n. 32283/23	16
AREA PENALE	☞ Corte EDU, Quinta Sezione, B.G. c. Francia, 19 marzo 2026, n. 70945/17	11
AREA CIVILE	☞ Corte EDU, Quarta Sezione, Bitar c. Paesi Bassi, 31 marzo 2026, n. 36163/21	17
AREA CIVILE	☞ Corte EDU, Prima Sezione, H.D. c. Italia, 9 aprile 2026, n. 41645/23	6
AREA CIVILE	☞ Corte EDU, Quinta Sezione, Novák c. Repubblica Ceca, 9 aprile 2026, n. 6656/24	18
AREA PENALE	☞ Corte EDU, Terza Sezione, Antonov c. Estonia, 28 aprile 2026, n. 48721/22	4
AREA PENALE	☞ Corte EDU, Grande Camera, Yasak contro Turchia, 5 maggio 2026, n. 17389/20.....	23
AREA PENALE	☞ Corte EDU, Prima Sezione, Şener c. Polonia, 7 maggio 2026, n. 53371/18	29
AREA PENALE	☞ Corte EDU, Quinta Sezione, B.M. c. Svizzera, 12 maggio 2026, n. 50227/21	7
AREA CIVILE	☞ Corte EDU, Quarta Sezione, Miladze c. Georgia, 19 maggio 2026, n. 41585/23	20
AREA PENALE	☞ Corte EDU, Quarta Sezione, K.A. c. Austria, 19 maggio 2026, nn. 44001/22 e 22881/24	8
AREA PENALE	☞ Corte EDU, Terza Sezione, Pelle c. Italia, 21 maggio 2026, n. 23710/24	5
AREA PENALE	☞ Corte EDU, Prima Sezione, Petrignani e altri c. Italia, 28 maggio 2026, nn. 26187/14, 24511/21 e 31161/22	28
AREA CIVILE	☞ Corte EDU, Quinta Sezione, C.P. c. Spagna, 11 giugno 2026, n. 50181/22	19
AREA PENALE	☞ Corte EDU, Seconda Sezione, Tuncer Çetinkaya c. Turchia, 16 giugno 2026, n. 79795/17	9

SENTENZE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA	30
AREA CIVILE ✎ CGUE, Quarta Sezione, 13 novembre 2025, Šilarský vs. AK, C-197/24	62
AREA CIVILE ✎ CGUE, Quarta Sezione, 18 dicembre 2025, C.R. e T.P. C. Soledil srl, C-320/24	63
AREA PENALE ✎ CGUE, Quinta Sezione, 15 gennaio 2026, Dubers, C-641/23	49
AREA CIVILE ✎ CGUE, Sesta Sezione, 22 gennaio 2026, F.F., C-633/24	45
AREA PENALE ✎ CGUE, Quinta Sezione, 29 gennaio 2026, Munik, C-562/24	30
AREA CIVILE ✎ CGUE, Quinta Sezione, 29 gennaio 2026, Bariello, C-654/24	39
AREA CIVILE ✎ CGUE, Decima Sezione, 29 gennaio 2026, Eliz ErkutDuygu, C-668/24	40
AREA CIVILE ✎ CGUE, Seconda Sezione, 6 febbraio 2026, Urban vision c. Comune di Milano, C-810/24	46
AREA CIVILE ✎ CGUE, Terza Sezione, 12 febbraio 2026, Austria c. Austrian Airlines AG, C-408/24	59
AREA PENALE ✎ CGUE, Quarta Sezione, 12 febbraio 2026, Rastoshev, C-712/25	50
AREA CIVILE ✎ CGUE, Seconda Sezione, 5 marzo 2026, Daraa, C-458/24	56
AREA CIVILE ✎ CGUE, Nona Sezione, 5 marzo 2026, SG, C-757/24	41
AREA CIVILE ✎ CGUE, Prima Sezione, 5 marzo 2026, INPS c. V.M., C-151/24	58
AREA CIVILE ✎ CGUE, Seconda Sezione, 12 marzo 2026, Magyar Telekom, C-514/24	64
AREA CIVILE ✎ CGUE, Decima Sezione, 12 marzo 2026, Zirvatta, C-597/24	42
AREA PENALE ✎ CGUE, Grande Sezione, 17 marzo 2026, Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu e D. d.o.o., C-8/24	32
AREA CIVILE ✎ CGUE, Grande Sezione, 24 marzo 2026, Remling, C-767/23	33
AREA PENALE ✎ CGUE, Quinta Sezione, 16 aprile 2026, Constantin Mincu Pătrașcu Brâncuși, C-328/24 P ...	34
AREA PENALE ✎ CGUE, Terza Sezione, 23 aprile 2026, Boothnesse, C-528/24	51
AREA CIVILE ✎ CGUE, Ottava Sezione, 23 aprile 2026, HM, C-761/24	65
AREA CIVILE ✎ CGUE, Settima Sezione, 23 aprile 2026, Kempen Advies Beerse e altri, C-204/25	47
AREA PENALE ✎ CGUE, Quarta Sezione, 23 aprile 2026, CV, C-24/26	38
AREA CIVILE ✎ CGUE, Prima Sezione, 30 aprile 2026, Nekilnojamojo turto valdymas BUAB c. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, C-544/24	60
AREA CIVILE ✎ CGUE, Nona Sezione, 13 maggio 2026, Stellantis Portugal S.A., C-603/24	61
AREA CIVILE ✎ CGUE, Terza Sezione, 13 maggio 2026, Shamsi, C-877/24	48
AREA CIVILE ✎ CGUE, Decima Sezione, 13 maggio 2026, Commissione c. Italia, C-155/25	43
AREA CIVILE ✎ CGUE, Terza Sezione, 13 maggio 2026, BRANDL, C-286/25	44
AREA PENALE ✎ CGUE, Quinta Sezione, 21 maggio 2026, Khuzdar, C-95/24	36
AREA PENALE ✎ CGUE, Quinta Sezione, 21 maggio 2026, Höldermann, C-447/24	35

AREA CIVILE	✎	CGUE, Quinta Sezione, 21 maggio 2026, Viktor Orbán c. 24.hu Szerkesztősége, C-843/24.....	57
AREA PENALE	✎	CGUE, Grande Sezione, 4 giugno 2026, Rugu e Aucroix, C-722/23 e C-91/24	52
AREA PENALE	✎	CGUE, Quinta Sezione, 4 giugno 2026, CL c. Prokuratura na Republika Bulgaria, C-312/24 [Darashev]	54
AREA CIVILE	✎	CGUE, Quarta Sezione, 18 giugno 2026, M.T. c. F.S.M.A., C-376/24	53

Sentenze della CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

CEDU, articolo 2 – Diritto alla vita

1. Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nel caso in cui il reato è punito dalla legge con tale pena.
2. La morte non si considera cagionata in violazione del presente articolo se è il risultato di un ricorso alla forza resosi assolutamente necessario:
 - a) per garantire la difesa di ogni persona contro la violenza illegale;
 - b) per eseguire un arresto regolare o per impedire l'evasione di una persona regolarmente detenuta;
 - c) per reprimere, in modo conforme alla legge, una sommossa o una insurrezione.

AREA PENALE

🔗 Corte EDU, Prima Sezione, Magherini e altri c. Italia, 15 gennaio 2026, n. 32707/19



RIFERIMENTI NORMATIVI

CEDU, art. 2

ABSTRACT

La Corte EDU ha affermato che:

- il **diritto alla vita**, proclamato dalla prima frase dell'**art. 2, § 1**, della Convenzione, **implica il dovere dello Stato** non solo di astenersi dal togliere "intenzionalmente" la vita, ma anche **di misurare l'uso legale della forza** ad opera dei suoi funzionari ed agenti, **che non deve andare oltre quanto «assolutamente necessario» per il raggiungimento di uno degli scopi indicati dal § 2 della medesima disposizione convenzionale**, tra cui lo

scopo di garantire la difesa di ogni persona da altrui atti di violenza;

- **in positivo**, la **protezione sostanziale** assicurata dall'**art. 2** della Convenzione **sottende che l'impiego legale della forza** da parte degli operatori di polizia, oltre ad essere **autorizzato dalla legislazione nazionale**, sia da essa **sufficientemente regolamentato**, nel quadro di un sistema di garanzie adeguate ed efficaci contro l'arbitrarietà e l'abuso, e persino contro incidenti evitabili; la garanzia convenzionale **impone**, inoltre, **allo Stato l'obbligo di formare i propri funzionari ed agenti di polizia**, in modo tale da ottenere che essi abbiano un elevato livello di competenza e da prevenire qualsiasi trattamento contrario alla disposizione convenzionale;

- sotto l'**aspetto procedurale**, la medesima disposizione convenzionale **obbliga** le autorità nazionali **ad avviare e condurre un'indagine efficace**, in grado di portare all'accertamento dei fatti e, se del caso, all'identificazione e alla punizione dei responsabili, agendo sin dalle prime fasi dell'indagine con le necessarie **garanzie di indipendenza**.



[Link al report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

CEDU, articolo 3 – Proibizione della tortura

Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti.

AREA PENALE

 **Corte EDU, Quarta Sezione, Văscăuțanu c. Romania, 4 dicembre 2025, n. 10120/23**



RIFERIMENTI NORMATIVI

CEDU, artt. 3 e 35.

ABSTRACT

La Corte EDU si è pronunciata sul ricorso proposto da un detenuto ristretto negli istituti penitenziari rumeni, che denunciava la **violazione dell'art. 3 CEDU** sia per lo **spazio minimo vitale** che aveva avuto a disposizione in **strutture penitenziarie** da cui era stato successivamente trasferito, sia per le condizioni di igiene complessiva della cella dell'istituto in cui si trovava ristretto al momento della proposizione della domanda, dichiarando la **inammissibilità del ricorso** ai sensi dell'art. 35 CEDU per il **mancato esaurimento dei rimedi interni**. Al riguardo, la Corte ha ritenuto effettivi e adeguati, alla luce dell'interpretazione che ne hanno dato i giudici nazionali, sia il **rimedio compensativo successivo** costituito dall'azione di **responsabilità extracontrattuale**, sia il **rimedio preventivo** costituito dal **reclamo ad un giudice** appositamente **incaricato di sorvegliare la legalità dell'esecuzione della pena**, in quest'ultimo caso individuando nel 6 aprile 2023 la data a partire dalla quale tale rimedio interno deve essere considerato efficace al fine di evitare il protrarsi della violazione della Convenzione.



[Link al report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

AREA PENALE

 Corte EDU, Terza Sezione, Antonov c. Estonia, 28 aprile 2026, n. 48721/22



RIFERIMENTI NORMATIVI

CEDU, art. 3

ABSTRACT

La Corte EDU si è pronunciata sul ricorso di un **detenuto condannato alla pena dell'ergastolo in Estonia**, che aveva censurato la violazione dell'art. 3 CEDU contestando la circostanza che, per effetto di una decisione di **condanna ulteriore per un reato commesso nel corso della detenzione**, la sua **precedente condanna all'ergastolo era divenuta di fatto irriducibile**, prevedendo la legge nazionale estone che il limite minimo di pena da espiare (pari a 25 anni) per poter presentare una **domanda di rilascio condizionale** resti interrotto in caso di condanna ulteriore e riprenda a decorrere dalla data della sua emissione. Con la decisione in esame la Corte europea ha riconosciuto la sussistenza della **violazione della Convenzione** perché **la legislazione nazionale estone**, nel caso di un condannato all'ergastolo che commetta un ulteriore reato in corso di espiazione, prevede un sistema di calcolo delle pene aggregate che, facendo nuovamente decorrere il limite minimo di pena da espiare in modo rigido dalla data di tale ultima condanna, **non tiene conto del periodo di espiazione già trascorso, né della natura e della gravità del reato ulteriore commesso in corso di espiazione**.



[Link al report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

AREA PENALE

🔗 **Corte EDU, Terza Sezione, Pelle c. Italia, 21 maggio 2026, n. 23710/24**



RIFERIMENTI NORMATIVI

CEDU, art. 3

ABSTRACT

La Corte EDU ha accertato l'incompatibilità dello stato di salute del ricorrente con la sua detenzione in ambiente carcerario a causa dell'insufficienza dei trattamenti terapeutici e riabilitativi e dell'assenza di cure mediche adeguate all'interno degli istituti penitenziari, ritenendo pertanto integrata la violazione dell'art. 3 CEDU.



[Link al report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

🔗 Altre sentenze che richiamano questo articolo

Le sentenze che seguono citano questo articolo solo in via secondaria; all'interno di questo bollettino queste sentenze sono consultabili sotto l'articolo più rilevante per la decisione, cui si rimanda.

- AREA CIVILE - **Corte EDU, Prima Sezione, H.D. c. Italia, 9 aprile 2026, n. 41645/23**
→ si veda sub CEDU, art. 5
- AREA PENALE - **Corte EDU, Grande Camera, Yasak contro Turchia, 5 maggio 2026, n. 17389/20**
→ si veda sub CEDU, art. 35

CEDU, articolo 5 – Diritto alla libertà e alla sicurezza

1. Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato della libertà, se non nei casi seguenti e nei modi previsti dalla legge:

- a. se è detenuto regolarmente in seguito a condanna da parte di un tribunale competente;
- b. se è in regolare stato di arresto o di detenzione per violazione di un provvedimento emesso, conformemente alla legge, da un tribunale o allo scopo di garantire l'esecuzione di un obbligo prescritto dalla legge;
- c. se è stato arrestato o detenuto per essere tradotto dinanzi all'autorità giudiziaria competente, quando vi sono motivi plausibili di sospettare che egli abbia commesso un reato o vi sono motivi fondati di ritenere che sia necessario impedirgli di commettere un reato o di darsi alla fuga dopo averlo commesso;
- d. se si tratta della detenzione regolare di un minore decisa allo scopo di sorvegliare la sua educazione oppure della sua detenzione regolare al fine di tradurlo dinanzi all'autorità competente;
- e. se si tratta della detenzione regolare di una persona suscettibile di propagare una malattia contagiosa, di un alienato, di un alcolizzato, di un tossicomane o di un vagabondo;
- f. se si tratta dell'arresto o della detenzione regolari di una persona per impedirle di entrare irregolarmente nel territorio, oppure di una persona contro la quale è in corso un procedimento d'espulsione o d'estradizione.

2. Ogni persona arrestata deve essere informata, al più presto e in una lingua a lei comprensibile, dei motivi dell'arresto e di ogni accusa elevata a suo carico.

3. Ogni persona arrestata o detenuta, conformemente alle condizioni previste dal paragrafo 1 (c) del presente articolo, deve essere tradotta al più presto dinanzi ad un giudice o ad un altro magistrato autorizzato dalla legge ad esercitare funzioni giudiziarie e ha diritto di essere giudicata entro un termine ragionevole o di essere messa in libertà durante la procedura. La scarcerazione può essere subordinata a garanzie che assicurino la comparizione della persona all'udienza.

4. Ogni persona privata della libertà mediante arresto o detenzione ha il diritto di presentare un ricorso ad un tribunale, affinché decida entro breve termine sulla legittimità della sua detenzione e ne ordini la scarcerazione se la detenzione è illegittima.

5. Ogni persona vittima di arresto o di detenzione in violazione ad una delle disposizioni del presente articolo ha diritto ad una riparazione.

AREA CIVILE

 **Corte EDU, Prima Sezione, H.D. c. Italia, 9 aprile 2026, n. 41645/23**



RIFERIMENTI NORMATIVI

CEDU, art. 3, 5 e 13

ABSTRACT

La Corte EDU ha ravvisato la violazione degli artt. 3, 5 e 13 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo perché il ricorrente, minore straniero non accompagnato, era stato collocato per oltre cinque mesi in un centro di accoglienza e trattenimento destinato agli adulti, in assenza di una base giuridica chiara e senza garanzie adeguate alla sua età e vulnerabilità. La Corte ha ritenuto che tale forma di privazione della libertà non fosse giustificata ai sensi dell'art. 5, comma 1, né rientrasse in una delle ipotesi consentite, che il minore non fosse stato informato delle ragioni del trattenimento e che il controllo giurisdizionale non fosse stato sufficientemente rapido, con conseguente violazione dell'art. 5, commi 1, 2 e 4, della Convenzione. Ha, inoltre, accertato che le condizioni di accoglienza integravano un trattamento contrario all'art. 3 della Convenzione e che i rimedi interni erano stati inefficaci, con conseguente violazione dell'art. 13 della Convenzione.



[Link al report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

AREA PENALE

🔗 Corte EDU, Quinta Sezione, B.M. c. Svizzera, 12 maggio 2026, n. 50227/21



RIFERIMENTI NORMATIVI

CEDU, art. 5, §§ 1 e 4

ABSTRACT

Con la sentenza in esame la Corte EDU si è pronunciata sul **diniego di liberazione condizionale** (release on licence) deciso dalle autorità svizzere **nei confronti di un condannato per gravi reati sessuali su minori, sottoposto a detenzione preventiva dal 2005**, nonché in relazione alla **mancata celebrazione di un'udienza** dinanzi al giudice amministrativo interno chiamato a decidere sull'istanza di scarcerazione.

In relazione al primo profilo, la Corte ha ritenuto, all'unanimità, che **la prosecuzione della detenzione non abbia violato l'art. 5, § 1, CEDU**, poiché le autorità interne hanno fondato il diniego su una valutazione completa e ragionevole del rischio di recidiva e sull'elevata rilevanza degli interessi protetti (integrità fisica e psichica dei minori), reputando insufficienti le misure alternative in caso di scarcerazione.

In relazione al secondo profilo, la Corte ha invece accertato, a maggioranza, la violazione dell'art. 5, § 4, CEDU per la mancata celebrazione dell'udienza, affermando che, in ragione della necessità di valutare la personalità e la vulnerabilità dell'interessato (età avanzata) e della mancanza di una recente indagine peritale, il giudice interno avrebbe dovuto procedere a un esame in contraddittorio con audizione del ricorrente.



[Link al report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

AREA PENALE

 Corte EDU, Quarta Sezione, K.A. c. Austria, 19 maggio 2026, nn. 44001/22 e 22881/24



RIFERIMENTI NORMATIVI

CEDU, art. art. 5, §§ 1 e 4; art. 6, §§ 1 e 3, lett. d) ed e)

ABSTRACT

La Corte EDU si è pronunciata su un ricorso avente ad oggetto il **collocamento del ricorrente in un centro terapeutico-forense** disposto contestualmente alla condanna per numerosi fatti di violenza domestica commessi nei confronti della moglie e dei figli, nonché il successivo mantenimento della misura in sede di revisione periodica. Il ricorrente sosteneva, in particolare, che non fosse stato dimostrato in modo affidabile il suo **stato di “persona affetta da disturbo mentale” ai sensi dell’art. 5, § 1, lett. e), CEDU** e che, nel procedimento di revisione, l’accertamento della persistenza del disturbo fosse viziato dall’**assenza di assistenza linguistica** durante la nuova visita psichiatrica.

Egli lamentava inoltre, **sotto il profilo dell’art. 6 §§ 1 e 3, lett. d) ed e), di non avere potuto esaminare adeguatamente i testimoni a carico – in particolare i figli**, sentiti in forma protetta nella fase preliminare – e **di non avere fruito di una traduzione sufficiente** durante le relative audizioni e nel successivo procedimento di revisione della detenzione.

La Corte EDU ha ritenuto, **all’unanimità, che non vi sia stata violazione degli artt. 5 §§ 1 e 4 CEDU**, ritenendo che le autorità interne avessero accertato, sulla base di una perizia medica oggettiva e aggiornata, l’esistenza di un vero disturbo mentale di intensità tale da giustificare il ricovero obbligatorio e, successivamente, ne avessero verificato in modo attendibile la persistenza. La Corte ha altresì reputato **non necessario, ai fini convenzionali, che la diagnosi corrispondesse formalmente a una categoria ICD o DSM**, essendo decisivo che il giudice interno avesse individuato un disturbo reale, grave e idoneo a rendere necessari trattamento, controllo e supervisione.

Quanto all’art. 6 CEDU, la Corte ha dichiarato manifestamente infondate le doglianze inerenti al procedimento penale, rilevando che **le audizioni anticipate dei testimoni vulnerabili si erano svolte in contraddittorio**, con possibilità per la difesa di assistervi e rivolgere domande e con successiva acquisizione in dibattimento delle videoregistrazioni.



[Link al report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

AREA PENALE

🔗 **Corte EDU, Seconda Sezione, Tuncer Çetinkaya c. Turchia, 16 giugno 2026, n. 79795/17**



RIFERIMENTI NORMATIVI

CEDU, art. 5 §§ 1 lett. c), 3;

CEDU art 10 e 15

ABSTRACT

La Corte EDU si è pronunciata su un ricorso avente ad oggetto la **detenzione provvisoria di un giornalista turco**, disposta nel contesto delle indagini avviate a seguito del tentativo di colpo di Stato del luglio 2016, **sulla base del sospetto di appartenenza ad un'organizzazione terroristica** e di partecipazione al tentativo di rovesciamento dell'ordine costituzionale.

La Corte ha ritenuto che la misura custodiale fosse **priva di adeguato fondamento fattuale**, essendo basata su elementi riconducibili all'esercizio dell'attività giornalistica e alla **libertà di espressione**, nonché su circostanze di carattere meramente indiziario e non idonee a superare la soglia minima di plausibilità del sospetto. Ne è conseguita la dichiarazione di violazione dell'art. 5, §§ 1 e 3, della Convenzione.

La Corte **ha inoltre riscontrato la violazione dell'art. 10 CEDU**, osservando che la detenzione aveva costituito **un'ingerenza non giustificata nella libertà di espressione** del ricorrente, in quanto fondata su attività e opinioni rientranti nel dibattito pubblico e non riconducibili a comportamenti penalmente rilevanti.



[Link al report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

🔗 Altre sentenze che richiamano questo articolo

Le sentenze che seguono citano questo articolo solo in via secondaria; all'interno di questo bollettino queste sentenze sono consultabili sotto l'articolo più rilevante per la decisione, cui si rimanda.

- AREA CIVILE - **Corte EDU, Quinta Sezione, C.P. c. Spagna, 11 giugno 2026, n. 50181/22**

➔ si veda sub CEDU, art. 8

CEDU, articolo 6 – Diritto a un equo processo

1. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti in causa, o nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicità possa portare pregiudizio agli interessi della giustizia.
2. Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.
3. In particolare, ogni accusato ha diritto di:
 - a. essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa formulata a suo carico;
 - b. disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa;
 - c. difendersi personalmente o avere l'assistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia;
 - d. esaminare o far esaminare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;
 - e. farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata all'udienza.

AREA PENALE

 Corte EDU, Quarta Sezione, Vekua c. Georgia, 16 dicembre 2025, n. 43537/22



RIFERIMENTI NORMATIVI

CEDU, art. 6, § 2

ABSTRACT

La Corte EDU ha affermato che in caso di **annullamento**, da parte del Tribunale amministrativo, **di un atto basato su un documento fraudolento**, con riferimento alle **prove di un procedimento penale** per frode celebrato a carico della ricorrente e conclusosi con un **provvedimento di archiviazione**, le espressioni usate nella sentenza non potevano essere ragionevolmente interpretate come attributive della responsabilità penale, in considerazione della natura e del contesto del **procedimento amministrativo**, nonché del **linguaggio giuridico utilizzato**. Conseguentemente, la Corte ha rigettato il ricorso, escludendo la configurabilità della violazione della garanzia convenzionale relativa al rispetto della **presunzione di innocenza**.



[Link al report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

AREA PENALE

🔗 Corte EDU, Quinta Sezione, B.G. c. Francia, 19 marzo 2026, n. 70945/17



RIFERIMENTI NORMATIVI

CEDU, art. 6

ABSTRACT

*La Corte EDU ha condannato la Francia per avere applicato, in relazione all'autrice della denuncia per un reato di calunnia, la **misura dell'“ammonimento” quale procedura alternativa all'esercizio dell'azione penale**, ritenendola **lesiva della garanzia prevista dall'art. 6, par. 1, CEDU**, allorché non vi sia stato un accertamento del reato che si assume falsamente denunciato. Secondo la Corte, anche le misure para-penali, come il **rappel à la loi**, disciplinato nel codice di rito francese, possono incidere in concreto sul rispetto delle garanzie dell'equo processo.*



[Link al report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

🔗 Altre sentenze che richiamano questo articolo

Le sentenze che seguono citano questo articolo solo in via secondaria; all'interno di questo bollettino queste sentenze sono consultabili sotto l'articolo più rilevante per la decisione, cui si rimanda.

- AREA PENALE - Corte EDU, Quarta Sezione, K.A. c. Austria, 19 maggio 2026, nn. 44001/22 e 22881/24

→ si veda sub CEDU, art. 5

CEDU, articolo 7 – Nulla poena sine lege

1. Nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso.
2. Il presente articolo non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili.

Sentenze che richiamano questo articolo

Le sentenze che seguono citano questo articolo solo in via secondaria; all'interno di questo bollettino queste sentenze sono consultabili sotto l'articolo più rilevante per la decisione, cui si rimanda.

- AREA PENALE - **Corte EDU, Grande Camera, Yasak contro Turchia, 5 maggio 2026, n. 17389/20**
→ *si veda sub CEDU, art. 35*
- AREA PENALE - **Corte EDU, Prima Sezione, Petrignani e altri c. Italia, 28 maggio 2026, nn. 26187/14, 24511/21 e 31161/22**
→ *si veda sub CEDU, Prot 1, art. 1*

CEDU, articolo 8 – Diritto al rispetto della vita privata e familiare

1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.

AREA CIVILE

 **Corte EDU, Prima Sezione, Ferrieri e Bonassisa c. Italia, 8 gennaio 2026, nn. 40607/19 e 34583/20**



RIFERIMENTI NORMATIVI

CEDU, art. 8

ABSTRACT

La Corte ha ritenuto che integri violazione dell'art. 8 CEDU la mancata previsione, da parte della legge interna, di specifiche condizioni per autorizzare accessi ai conti bancari dei contribuenti nell'ambito di verifiche fiscali, nonché di mezzi di impugnazione effettivi avverso tali misure.



[Link al report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

AREA PENALE

🔗 Corte EDU, Seconda Sezione, Z. c. Islanda, 13 gennaio 2026, n. 3538/21



RIFERIMENTI NORMATIVI

CEDU, artt. 8, § 1, e 14

ABSTRACT

La Corte EDU ha affermato che integra una violazione dell'art. 8, § 1, CEDU, lo svolgimento di indagini relative ad una fattispecie qualificata nell'ordinamento interno sotto l'ambito del reato di 'molestia sessuale', incentrate in modo prevalente o esclusivo sull'intento soggettivo dell'autore anziché sulla verifica della sussistenza di un effettivo consenso da parte della vittima. Si tratta, secondo la Corte, di un profilo che ha comportato lo svolgimento di un'indagine non orientata a verificare la presenza di un contatto sessuale non consensuale, compromettendo la protezione dell'integrità fisica e psicologica della ricorrente, con la conseguente violazione degli obblighi di natura procedurale imposti agli Stati dalla suddetta disposizione convenzionale.



[Link al report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

AREA CIVILE

Corte EDU, Quarta Sezione, Ramishvili c. Georgia, 3 febbraio 2026, n. 4100/24



RIFERIMENTI NORMATIVI

CEDU, art. 8

ABSTRACT

La Corte EDU ha ravvisato la violazione dell'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, riconoscendo al ricorrente il risarcimento del danno non patrimoniale subito, perché il giudice nazionale, dopo avere rilevato che le dichiarazioni di un eminente religioso, secondo le quali il ricorrente era una spia ed un agente informatore dei servizi segreti, erano state rese in relazione ad un caso di rilevante interesse pubblico e che l'avvocato destinatario delle accuse del sacerdote era a sua volta un personaggio pubblico, non aveva operato un ponderato bilanciamento degli opposti interessi in gioco ed aveva posto a carico dell'avvocato l'onere di dimostrare la consapevolezza, da parte dell'ecclesiastico, della non corrispondenza al vero delle accuse che lo stesso aveva formulato.



[Link al report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

AREA PENALE

 Corte EDU, Terza Sezione, Manjani c. Albania, 10 marzo 2026, n. 32283/23



RIFERIMENTI NORMATIVI

CEDU, art. 8

ABSTRACT

La Corte EDU, nel ribadire il principio secondo cui il diritto al rispetto della vita privata di cui all'**art. 8 CEDU** può essere illegittimamente inciso anche da **limitazioni all'accesso ad attività lavorative**, ha precisato che dette limitazioni sono **inaccettabili alla luce delle garanzie convenzionali** quando, pur previste dalla legge, siano **frutto di valutazioni astratte e scevre da uno scrutinio individualizzato** della condizione del singolo e delle specifiche ragioni alla base della ritenuta inaccessibilità. In applicazione del principio così affermato, i Giudici di Strasburgo hanno ritenuto in contrasto con il diritto al rispetto della vita privata il diniego opposto dalle autorità albanesi alla richiesta di **accesso al programma triennale di formazione iniziale per magistrati** presso la Scuola della Magistratura albanese avanzata da un aspirante, in ragione della **condanna riportata per un furto commesso all'età di quindici anni**, per il quale il ricorrente aveva anche ottenuto la **riabilitazione**.



[Link al report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

AREA CIVILE

 **Corte EDU, Quarta Sezione, Bitar c. Paesi Bassi, 31 marzo 2026, n. 36163/21**



RIFERIMENTI NORMATIVI

CEDU, art. 8

ABSTRACT

La Corte EDU, in un caso concernente i Paesi Bassi, ha ritenuto insussistenti i presupposti per configurare la violazione dell'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo poiché la situazione delineata dalla ricorrente, cittadina siriana, che si era vista negare un permesso di soggiorno provvisorio per ricongiungimento con il fratello, titolare di protezione nei Paesi Bassi, non era sufficiente a comprovare l'esistenza del rapporto di dipendenza effettiva con il germano. La Corte ha in particolare ribadito che, nell'ambito del rapporto tra fratelli adulti, non basta il mero legame familiare, ma occorre la prova di un quid pluris idoneo a dimostrare l'effettiva dipendenza dell'un germano dall'altro.



[Link al report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

AREA CIVILE

 **Corte EDU, Quinta Sezione, Novák c. Repubblica Ceca, 9 aprile 2026, n. 6656/24**



RIFERIMENTI NORMATIVI

CEDU, art. 8

ABSTRACT

La CEDU ha ravvisato la violazione dell'art. 8 della Convenzione EDU in una fattispecie in cui, nell'ambito della controversia sull'affidamento di due figlie minori sorta nella Repubblica ceca, la madre, dopo la separazione, aveva trasferito unilateralmente e senza consenso del padre le bambine in un'altra città. Il giudice nazionale, valorizzando il decorso del tempo e l'adattamento delle minori al nuovo contesto, ha attribuito alla madre la custodia esclusiva della prole, senza esaminare - ad avviso della Corte EDU - con sufficiente approfondimento e urgenza l'interesse superiore delle minori, né ristabilire lo status quo anteriore alla modifica unilaterale in attesa della decisione definitiva, finendo in tal modo per legittimare una situazione creata illecitamente.



[Link al report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

AREA CIVILE

🔗 **Corte EDU, Quinta Sezione, C.P. c. Spagna, 11 giugno 2026, n. 50181/22**



RIFERIMENTI NORMATIVI

Artt. 5 e 8 della CEDU

ABSTRACT

La Corte EDU afferma che il ricovero coatto in ospedale di una donna spagnola che desiderava partorire in casa, in presenza di rischi di ipossia fetale e di morte intrauterina del feto, non costituisce violazione dell'art. 8 della Convenzione EDU.



[Link al report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

🔗 Altre sentenze che richiamano questo articolo

Le sentenze che seguono citano questo articolo solo in via secondaria; all'interno di questo bollettino queste sentenze sono consultabili sotto l'articolo più rilevante per la decisione, cui si rimanda.

- AREA PENALE - **Corte EDU, Prima Sezione, Şener c. Polonia, 7 maggio 2026, n. 53371/18**

→ si veda sub CEDU, Prot. n.7, art 1

CEDU, articolo 10 – Libertà di espressione

1. Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, cinematografiche o televisive.

2. L'esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, all'integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario.

AREA CIVILE

 **Corte EDU, Quarta Sezione, Miladze c. Georgia, 19 maggio 2026, n. 41585/23**



RIFERIMENTI NORMATIVI

CEDU, art. 10

ABSTRACT

La Corte EDU ha ritenuto conforme alla CEDU la pronuncia del giudice nazionale georgiano che ha sanzionato un cittadino, autore della pubblicazione su TikTok di un video di critica della gestione dei trasporti pubblici in Tbilisi, connotato da linguaggio offensivo e violento nei confronti del Sindaco e dei suoi collaboratori, senza restrizioni o avvisi a tutela dei minori, con applicazione di una sanzione amministrativa commisurata al minimo edittale, senza attivare alcun procedimento penale né ordinare la rimozione del contenuto dal social media o limitare l'accesso allo stesso. Secondo la Corte, il giudice nazionale ha, in tal modo, operato una equilibrata distinzione tra diritto di critica e denigrazione personale e commisurato la risposta sanzionatoria, valutando il linguaggio, particolarmente offensivo, usato nel video, alla luce del contesto culturale e linguistico georgiano.



[Link al report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

Altre sentenze che richiamano questo articolo

Le sentenze che seguono citano questo articolo solo in via secondaria; all'interno di questo bollettino queste sentenze sono consultabili sotto l'articolo più rilevante per la decisione, cui si rimanda.

- AREA PENALE - **Corte EDU, Seconda Sezione, Tuncer Çetinkaya c. Turchia, 16 giugno 2026, n. 79795/17**
→ *si veda sub CEDU, art. 5*

CEDU, articolo 13 - Diritto ad un ricorso effettivo

Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto a un ricorso effettivo davanti a un'istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali.

Sentenze che richiamano questo articolo

Le sentenze che seguono citano questo articolo solo in via secondaria; all'interno di questo bollettino queste sentenze sono consultabili sotto l'articolo più rilevante per la decisione, cui si rimanda.

- AREA CIVILE - **Corte EDU, Prima Sezione, H.D. c. Italia, 9 aprile 2026, n. 41645/23**

→ *si veda sub CEDU, art. 5*

CEDU, articolo 14 - Divieto di discriminazione

Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita o ogni altra condizione.

Sentenze che richiamano questo articolo

Le sentenze che seguono citano questo articolo solo in via secondaria; all'interno di questo bollettino queste sentenze sono consultabili sotto l'articolo più rilevante per la decisione, cui si rimanda.

- AREA CIVILE - **Corte EDU, Seconda Sezione, Saarivuoma Sami Village c. Norvegia, 3 marzo 2026, n. 2381/22**

→ *si veda sub CEDU, Prot 1, art. 1*

CEDU, articolo 15 - Deroga in caso di stato di urgenza

1. In caso di guerra o in caso di altro pericolo pubblico che minacci la vita della nazione, ogni Alta Parte Contraente può adottare delle misure in deroga agli obblighi previsti dalla presente Convenzione, nella stretta misura in cui la situazione lo richieda e a condizione che tali misure non siano in conflitto con gli altri obblighi derivanti dal diritto internazionale.

2. La disposizione precedente non autorizza alcuna deroga all'articolo 2, salvo il caso di decesso causato da legittimi atti di guerra, e agli articoli 3, 4 §1, e 7.

3. Ogni Alta Parte Contraente che eserciti tale diritto di deroga tiene informato nel modo più completo il Segretario Generale del Consiglio d'Europa sulle misure prese e sui motivi che le hanno determinate. Deve ugualmente informare il Segretario Generale del Consiglio d'Europa della data in cui queste misure cessano d'essere in vigore e in cui le disposizioni della Convenzione riacquistano piena applicazione.

Sentenze che richiamano questo articolo

Le sentenze che seguono citano questo articolo solo in via secondaria; all'interno di questo bollettino queste sentenze sono consultabili sotto l'articolo più rilevante per la decisione, cui si rimanda.

- AREA PENALE - **Corte EDU, Seconda Sezione, Tuncer Çetinkaya c. Turchia, 16 giugno 2026, n. 79795/17**

→ *si veda sub CEDU, art. 5*

CEDU, articolo 35 - Condizioni di ricevibilità

1. La Corte non può essere adita se non dopo l'esaurimento delle vie di ricorso interne, come inteso secondo i principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti ed entro un periodo di quattro mesi a partire dalla data della decisione interna definitiva.
2. La Corte non accoglie alcun ricorso inoltrato sulla base dell'articolo 34, se:
 - (a) è anonimo; oppure
 - (b) è essenzialmente identico a uno precedentemente esaminato dalla Corte o già sottoposto a un'altra istanza internazionale d'inchiesta o di risoluzione e non contiene fatti nuovi.
3. La Corte dichiara irricevibile ogni ricorso individuale presentato ai sensi dell'articolo 34 se ritiene che:
 - (a) il ricorso è incompatibile con le disposizioni della Convenzione o dei suoi Protocolli, manifestamente infondato o abusivo; o
 - (b) il ricorrente non ha subito alcun pregiudizio importante, salvo che il rispetto dei diritti dell'uomo garantiti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli esiga un esame del ricorso nel merito.
4. La Corte respinge ogni ricorso che consideri irricevibile in applicazione del presente articolo. Essa può procedere in tal modo in ogni stato del procedimento.

AREA PENALE

 **Corte EDU, Grande Camera, Yasak contro Turchia, 5 maggio 2026, n. 17389/20**



RIFERIMENTI NORMATIVI

CEDU, artt. 35, § 3, lett. a); 37, § 1; 43, § 2; 7; 3

ABSTRACT

*La Grande Camera della Corte EDU, decidendo all'unanimità, ha rigettato la richiesta del Governo turco di riconsiderare la sua decisione di accoglimento della **richiesta** formulata dal cittadino turco ricorrente Şaban Yasak **di rinvio alla Grande Camera** del caso esaminato da una Camera della Seconda Sezione della stessa Corte, rilevando come, nella fattispecie in esame, il caso sia stato debitamente deferito alla Grande Camera su richiesta di una delle parti e non sia configurabile **nessun abuso del diritto di ricorso individuale**, che, ove sussistente, determinerebbe l'inammissibilità del ricorso stesso, ai sensi dell'art. 35, § 3, lett. a), CEDU.*

*La Grande Camera, a maggioranza dei suoi componenti, ha ritenuto sussistente la **violazione degli artt. 7 e 3 della Convenzione** nei confronti del cittadino turco Şaban Yasak, in quanto il ricorrente, da un lato, è stato condannato a una pena detentiva per il reato di **associazione terroristica armata** previsto dall'art. 314, § 2, del codice penale turco, senza che i giudici nazionali abbiano compiutamente valutato l'elemento soggettivo del reato (**mens rea**) alla luce delle prove specifiche raccolte in ordine alle azioni del ricorrente e al ruolo da lui svolto all'interno del gruppo denominato dalle autorità turche "Organizzazione terroristica fetullahista/Struttura statale parallela (FETÖ/PDY); dall'altro, nel periodo di detenzione patito nel carcere di Çorum, è stato sottoposto a un **trattamento degradante**, in considerazione delle **condizioni di evidente sovraffollamento in cui operava la struttura carceraria**.*

Per tali ragioni la Repubblica della Turchia veniva condannata al versamento in favore di Şaban Yasak della somma di euro 2.800,00, oltre al pagamento delle spese processuali da lui sostenute, a titolo di risarcimento dei danni morali patiti in seguito alla violazione dell'art. 3 della Convenzione.



[Link al report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

Altre sentenze che richiamano questo articolo

Le sentenze che seguono citano questo articolo solo in via secondaria; all'interno di questo bollettino queste sentenze sono consultabili sotto l'articolo più rilevante per la decisione, cui si rimanda.

- AREA PENALE - Corte EDU, Quarta Sezione, Văscăuțanu c. Romania, 4 dicembre 2025, n. 10120/23

→ si veda sub CEDU, art. 3

CEDU, articolo 37 - Cancellazione

1. In ogni momento della procedura, la Corte può decidere di cancellare un ricorso dal ruolo quando le circostanze permettono di concludere:

- (a) che il ricorrente non intende più mantenerlo; oppure
- (b) che la controversia è stata risolta; oppure
- (c) che per ogni altro motivo di cui la Corte accerta l'esistenza, la prosecuzione dell'esame del ricorso non sia più giustificata.

Tuttavia la Corte prosegue l'esame del ricorso qualora il rispetto dei diritti dell'uomo garantiti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli lo imponga.

2. La Corte può decidere una nuova iscrizione a ruolo di un ricorso se ritiene che le circostanze lo giustificino.

Sentenze che richiamano questo articolo

Le sentenze che seguono citano questo articolo solo in via secondaria; all'interno di questo bollettino queste sentenze sono consultabili sotto l'articolo più rilevante per la decisione, cui si rimanda.

- AREA PENALE - **Corte EDU, Grande Camera, Yasak contro Turchia, 5 maggio 2026, n. 17389/20**

→ *si veda sub CEDU, art. 35*

CEDU, articolo 43 - Rinvio dinnanzi alla Grande Camera

1. Entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data della sentenza di una Camera, ogni parte alla controversia può, in casi eccezionali, chiedere che il caso sia rinviato dinnanzi alla Grande Camera.

2. Un collegio di cinque giudici della Grande Camera accoglie la domanda quando la questione oggetto del ricorso solleva gravi problemi di interpretazione o di applicazione della Convenzione o dei suoi protocolli, e anche una grave questione di carattere generale.

3. Se il Collegio accoglie la domanda, la Grande Camera si pronuncia sul caso con una sentenza.

Sentenze che richiamano questo articolo

Le sentenze che seguono citano questo articolo solo in via secondaria; all'interno di questo bollettino queste sentenze sono consultabili sotto l'articolo più rilevante per la decisione, cui si rimanda.

- AREA PENALE - **Corte EDU, Grande Camera, Yasak contro Turchia, 5 maggio 2026, n. 17389/20**

→ *si veda sub CEDU, art. 35*

CEDU, Protocollo addizionale 1, Articolo 1 – Protezione della proprietà

Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni.

Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.

Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di porre in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l'uso dei beni in modo conforme all'interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende.

AREA PENALE

 Corte EDU, Prima Sezione, Florio e Bassignana c. Italia, 5 febbraio 2026, nn. 34324/15 e 65192/16



RIFERIMENTI NORMATIVI

CEDU, art. 1, Protocollo n. 1 alla Convenzione

ABSTRACT

La Corte EDU ha ravvisato **la violazione dell'art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU**, concernente la protezione della proprietà, in relazione a due casi in cui, dopo l'adozione in sede penale della confisca del prezzo o profitto del reato, nel corso del giudizio contabile dinanzi alla Corte dei Conti era stata pronunciata, in relazione agli stessi fatti, condanna al ristoro del danno in favore delle amministrazioni coinvolte. I giudici di Strasburgo hanno ritenuto violato **il principio di proporzionalità a seguito del rigetto da parte della Corte dei Conti della richiesta di ridurre l'importo del risarcimento deducendo le somme già confiscate in sede penale**, osservando che **l'effetto combinato delle due misure ha consentito allo Stato convenuto di incamerare un importo largamente superiore al danno subito dalle amministrazioni vittime delle condotte illecite**.



[Link al report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

AREA CIVILE

 **Corte EDU, Seconda Sezione, Saarivuoma Sami Village c. Norvegia, 3 marzo 2026, n. 2381/22**



RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 1, Protocollo n. 1 CEDU; art. 14 CEDU

ABSTRACT

La Corte EDU si è pronunciata sulla questione del carattere lesivo della vita collettiva delle interferenze della pubblica autorità esercitate in base alla legislazione nazionale norvegese che ha inciso sul diritto di pascolo di una comunità svedese Sami a cavallo del confine fra Svezia e Norvegia, già regolato da convenzioni internazionali, susseguitesi fra il 1898 e il 1972.

La Corte ha ritenuto che il fondamento giuridico di diritto privato fatto valere dalla comunità Sami non fosse stato trattato diversamente da altre situazioni simili di altri gruppi etnici, riconoscendo un potere statale nella gestione dei beni comuni, senza che questo sia lesivo del diritto soggettivo di natura privata.



[Link al report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

AREA PENALE

🔗 Corte EDU, Prima Sezione, **Petrignani e altri c. Italia**, 28 maggio 2026, nn. 26187/14, 24511/21 e 31161/22



RIFERIMENTI NORMATIVI

CEDU, art. 7; art. 1, Protocollo n. 1

ABSTRACT

La Prima Sezione della Corte EDU ha trattato congiuntamente **i ricorsi di tre cittadini italiani**, colpiti da provvedimenti di **confisca per equivalente in relazione a reati tributari** (Curci e Petrignani), al reato di autoriciclaggio (il solo Curci) e al reato di truffa ai danni dello Stato (Carbone) **commessi in concorso con soggetti non ricorrenti**.

Le **rilevanti somme di denaro** per cui le confische a danno dei ricorrenti erano state disposte costituivano l'ammontare del **profitto generato dall'azione congiunta di tutti i correi accertata giudizialmente**.

La Corte EDU, dopo aver ripercorso l'**itinerario giurisprudenziale interno** teso a delineare la natura e il regime applicabile alla confisca per equivalente e a disciplinare i casi di confisca del profitto generato da un'azione concorsuale (tra cui Sez. U. n. 26654/2008, Sez. U, n. 4145/2022, Sez. U, n. 13783/2025, Corte cost. n. 112/2019 e n. 7/2025), ha dato luogo ad **esiti differenziati**. In particolare, i Giudici di Strasburgo hanno concluso che, quanto alla violazione dell'**art. 7 CEDU**, andasse accolto il solo ricorso di Curci, che aveva posto il tema della **mancanza di prevedibilità** della confisca che, invece, gli altri due non avevano coltivato, adducendo infondatamente la tesi di essere stato puniti per fatto altrui. La stessa anomalia, ossia l'assenza di una base legale, ha condotto ad accogliere il ricorso di Curci anche sotto il profilo della **violazione del diritto di proprietà tutelato dall'art. 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione**, mentre gli altri ricorrenti hanno visto riconosciute le proprie ragioni, con riguardo a quest'ultima norma convenzionale, in relazione alla censura della **mancanza di proporzionalità**.

In punto di equa soddisfazione, la Corte ha liquidato per il danno non patrimoniale 2.000 euro a Riccardo Petrignani, 3.000 euro a Vincenzo Carbone e 5.000 euro a Ruggiero Massimo Curci, oltre a 10.000 euro per spese a favore di quest'ultimo.



[Link al report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

CEDU, Protocollo n. 7, Articolo 1 – Garanzie processuali in ordine all'espulsione di stranieri

1. Uno straniero regolarmente residente sul territorio di uno Stato non può essere espulso, se non in esecuzione di una decisione presa conformemente alla legge e deve poter:

- (a) far valere le ragioni che si oppongono alla sua espulsione;
- (b) far esaminare il suo caso; e
- (c) farsi rappresentare a tali fini davanti all'autorità competente o a una o più persone designate da tale autorità.

2. Uno straniero può essere espulso prima dell'esercizio dei diritti enunciati al paragrafo 1 a, b e c del presente articolo, qualora tale espulsione sia necessaria nell'interesse dell'ordine pubblico o sia motivata da ragioni di sicurezza nazionale

AREA PENALE

🔗 Corte EDU, Prima Sezione, Şener c. Polonia, 7 maggio 2026, n. 53371/18



RIFERIMENTI NORMATIVI

CEDU, art. 1 Prot. add. n. 7 e art. 8

ABSTRACT

Con la sentenza in esame, la Corte EDU ha affermato che:

- a) **l'art. 1 del Protocollo addizionale n. 7** obbliga gli Stati contraenti della **Convenzione** ad adottare **garanzie procedurali «minime»** in caso di **espulsione di stranieri già legalmente residenti**, cosicché il soggetto **interessato**, espulso in quanto ritenuto portatore di una **minaccia per la sicurezza nazionale**, sia reso **debitamente edotto dei fatti che hanno indotto l'Autorità nazionale alla formulazione di tale giudizio e possa avere accesso alle informazioni esistenti alla sua base**;
- b) **eventuali restrizioni** ai diritti in questione debbono essere **debitamente giustificate** e non debbono essere di portata tale da vanificare la tutela procedurale sopra garantita, rendendosi necessaria la presenza di **fattori di controbilanciamento** tali da conservare allo straniero un'effettiva possibilità di presentare le proprie ragioni contro l'espulsione, tutelandolo contro ogni arbitrarietà;
- c) ove ciò non accada, l'espulsione si traduce in un'**ingerenza nella vita privata e familiare** dell'interessato, **non necessaria** in una società democratica, e come tale **lesiva**, in via concorrente, dell'**art. 8 della Convenzione**.



[Link al report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

Sentenze della CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

Confisca

AREA PENALE

🔗 **CGUE, Quinta Sezione, 29 gennaio 2026, Munik, C-562/24**



RIFERIMENTI NORMATIVI

CDFUE, art. 17; artt. 2 e 6 direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014 relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea; artt. 1, 7, 8 e 9 della decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio del 6 ottobre 2006 relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca; art. 1 della decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio del 24 febbraio 2005 relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato.

ABSTRACT

*La Corte di Giustizia dell'Unione europea, pronunciando in sede di rinvio pregiudiziale, ha stabilito che l'art. 8, par. 2, lett. d), della decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca, alla luce dell'art. 17, par. 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deve essere interpretato nel senso che **l'autorità giudiziaria competente dello Stato membro di esecuzione può rifiutare di riconoscere o di eseguire un provvedimento***

di confisca emesso in un altro Stato membro in relazione ad un **bene immobile** che costituisce il «**provento**» di **un reato**, qualora tale bene sia gravato da un'**ipoteca giudiziale** nello Stato membro di esecuzione, **iscritta anteriormente** all'avvio della procedura di riconoscimento e di esecuzione della confisca.

La Corte di Giustizia ha, inoltre, aggiunto che spetta al giudice del rinvio determinare se detto **creditore** possa essere considerato «**in buona fede**» ai sensi di tale disposizione, tenuto conto dell'insieme delle circostanze che hanno accompagnato, nello Stato membro di esecuzione, il rilascio del titolo esecutivo alla base del credito ipotecario.



[Link al report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

AREA PENALE

🔗 **CGUE, Grande Sezione, 17 marzo 2026, Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu e D. d.o.o., C-8/24**



RIFERIMENTI NORMATIVI

Regolamento (UE) 2018/1805 – art. 1, §§ 1 e 4; art. 2, punto 2 e punto 3, lettere a) e d) – art. 19, § 1, lettera h); Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, art. 47

ABSTRACT

In tema di riconoscimento reciproco dei provvedimenti di confisca, la Grande Sezione della Corte di Giustizia dell'Unione europea ha affermato che:

- 1) l'art. 1, parr. 1 e 4, nonché l'art. 2, punto 2 e punto 3, lett. a) e d), del Regolamento (UE) 2018/1805, devono essere interpretati nel senso che **il regolamento si applica anche alla confisca disposta con una sentenza di assoluzione che colpisca il patrimonio di persone che non hanno preso parte al processo e nei cui confronti non è stato elevato alcun capo di imputazione, sempre che emerga che i beni siano il provento di un reato, a nulla rilevando il fatto che questo sia diverso da quello per il quale si è proceduto;**
- 2) l'art. 19, par. 1, lett. h), del Regolamento 2018/1805, letto in combinato disposto con l'art. 1, par. 2, di tale regolamento e alla luce dell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dev'essere interpretato nel senso che lo Stato di **esecuzione non può rifiutare di riconoscere ed eseguire un provvedimento di confisca in ragione dell'asserita violazione dei diritti fondamentali, qualora la persona colpita dal vincolo – avendone la concreta possibilità - non si sia avvalsa dei mezzi di ricorso di cui disponeva nello Stato di emissione.**



[Link al report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

Contenzioso dell'Unione - Rinvio pregiudiziale

AREA CIVILE

🔗 **CGUE, Grande Sezione, 24 marzo 2026, Remling, C-767/23**



RIFERIMENTI NORMATIVI

TFUE, art. 267; CDFUE, art. 47

ABSTRACT

*La Grande Sezione della CGUE, pronunciandosi su una questione pregiudiziale del Consiglio di Stato olandese - ribadito che, ove si ponga una questione relativa all'interpretazione o alla validità di una disposizione UE, il giudice nazionale di ultima istanza è esonerato dall'obbligo di disporre il rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE solo quando siano soddisfatti i tre "Cilfit Criteria" - ha precisato che **l'obbligo (definibile "secondario") di motivazione sulla ricorrenza di una delle eccezioni che esclude l'obbligo (definibile "primario") del rinvio pregiudiziale sussiste, di massima, anche se la legge vigente in uno Stato membro (nella specie, la legge nazionale sugli stranieri dei Paesi bassi) autorizzi il giudice di ultima istanza a respingere il ricorso con una motivazione sommaria. In tale ipotesi, il giudice di ultima istanza è tenuto a esporre le ragioni specifiche e concrete per le quali ritenga che non occorra adire la CGUE**, salvo che: a) la decisione sul ricorso si traduca in una mera declaratoria di "irricevibilità", nel qual caso la motivazione sulla ricorrenza di una delle tre "eccezioni Cilfit" può essere omessa, purché sia rispettato il principio di equivalenza e di effettività, ossia purché il medesimo trattamento processuale si applichi anche a simili ricorsi fondati su violazioni del diritto interno e non sia reso eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento europeo (CGUE, 15 marzo 2017, Aquino, C-3/16); b) una motivazione sul punto sia stata già espressamente data, nella medesima controversia, dal giudice del grado inferiore, nel qual caso è possibile fare propria detta motivazione, sempre che abbia debitamente spiegato perché la causa rientrava in una delle tre situazioni menzionate.*

La CGUE ha pure chiarito che l'esigenza di specificità e concretezza della motivazione circa la sussistenza di una delle tre "eccezioni Cilfit", in ipotesi di decisione sommariamente motivata in base al diritto interno, può essere soddisfatta diversamente a seconda della natura dell'eccezione ritenuta applicabile nella fattispecie all'esame. Ha predisposto, quindi, in motivazione, un décalage in ordine all'intensità dell'articolazione del citato obbligo di motivazione "secondario"

Ha osservato, infine, che l'obbligo ("secondario") di motivare sulla sussistenza delle ragioni per le quali si è esonerati dall'obbligo ("primario") di disporre il rinvio interpretativo ex art. 267 sussiste sol che si ponga, nella controversia, una questione di interpretazione o di validità del diritto UE, a prescindere dalla circostanza se le parti abbiano formulato domanda di pronuncia pregiudiziale e se la questione sia stata da loro sollevata perché intendano avvalersene.



[Link al report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

Cooperazione giudiziaria penale

AREA PENALE

🔗 **CGUE, Quinta Sezione, 16 aprile 2026, Constantin Mincu Pătrașcu Brâncuși, C-328/24 P**



RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 42 Regolamento (UE) 2017/1939

Art. 86, paragrafi 2 e 3, TFUE

Art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

ABSTRACT

*La Corte di giustizia ha affermato che il legislatore dell'Unione non ha ecceduto i limiti stabiliti dall'art. 86, par. 3, TFUE, nel prevedere, all'art. 42 del Regolamento 2017/1939, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea, che gli atti **procedurali della Procura europea** destinati a produrre effetti giuridici **nei confronti di terzi** sono soggetti al **controllo degli organi giurisdizionali nazionali** competenti conformemente alle procedure e ai requisiti stabiliti dal diritto nazionale, mentre i paragrafi da 2 a 8 di tale norma regolamentare elencano i casi in cui il controllo giurisdizionale dell'attività della Procura europea rientra nella competenza degli organi giurisdizionali dell'Unione.*



[Link al report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

AREA PENALE

🔗 CGUE, Quinta Sezione, 21 maggio 2026, Höldermann, C-447/24



RIFERIMENTI NORMATIVI

Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI, art. 4-bis; decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, art. 9, par. 1, lett. i), punti da i a iii).

ABSTRACT

La Corte di Giustizia dell'Unione europea si è pronunciata, in sede di rinvio pregiudiziale, sulle condizioni previste dall'art. 9, par. 1, lett. i), ii), della **decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008** - relativa all'applicazione del principio del **reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea**, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 – ai fini della configurabilità del motivo di rifiuto del riconoscimento e dell'esecuzione della condanna pronunciata dallo Stato di emissione previsto nell'ipotesi in cui la persona interessata **non sia personalmente comparsa al processo conclusosi con la propria decisione di condanna**, affermando i seguenti principi:

- 1) la condizione relativa alla **conoscenza del processo fissato**, enunciata dalla richiamata disposizione normativa, è **soddisfatta qualora una citazione a comparire sia stata notificata non direttamente all'interessato, bensì ad un consulente giuridico al quale quest'ultimo ha conferito un mandato** affinché lo difenda al processo e che egli ha designato nello Stato membro di emissione **per ricevere le notifiche che gli sono indirizzate**;
- 2) l'applicazione della predetta disposizione è subordinata al fatto che **l'interessato sia stato informato, a tempo debito, della data dell'udienza fissata per il suo processo, ma non al fatto che l'interessato disponga di tale informazione prima di conferire mandato** a un consulente giuridico affinché lo difenda in tale processo;
- 3) è incompatibile con la predetta disposizione **una normativa nazionale che obblighi l'autorità competente dello Stato membro di esecuzione a rifiutare il riconoscimento e l'esecuzione di una sentenza di condanna pronunciata nello Stato membro di emissione qualora non sia soddisfatta nessuna delle condizioni di applicazione delle fattispecie contemplate nei punti da i) a iii) di tale disposizione**;
- 4) l'autorità competente dello Stato membro di esecuzione può, qualora constati che le condizioni di applicazione delle fattispecie contemplate ai punti da i) a iii) di tale disposizione non sono soddisfatte, **tener conto del fatto che l'interessato ha chiesto all'autorità competente dello Stato membro di emissione che la condanna sia eseguita nello Stato membro di cui egli è cittadino** e nel quale si trova il centro dei suoi interessi, al fine di decidere che tale esecuzione non implica una violazione dei diritti della difesa dell'interessato.



[Link al report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

AREA PENALE

CGUE, Quinta Sezione, 21 maggio 2026, Khuzdar, C-95/24



RIFERIMENTI NORMATIVI

Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, così come modificata dalla Decisione quadro 2009/299/GAI, artt. 4 e 4-bis; Decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, art. 9, par. 1, lett. i), punti da i a iii)

ABSTRACT

*Con la sentenza in esame, la Corte di Giustizia dell'Unione europea, pronunciando in sede di rinvio pregiudiziale su una richiesta proposta dalla Corte di appello di Napoli, ha chiarito il **marginale di discrezionalità riservato alle autorità nazionali competenti** nell'applicare il motivo di rifiuto dell'esecuzione del mandato di arresto europeo emesso nei confronti del **condannato che non abbia partecipato al proprio processo**, stabilendo che l'art. 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, nonché l'art. 9, par. 1, lett. i), e l'art. 25 della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, devono essere interpretati nel senso che:*

- 1) essi ostano a una normativa nazionale in virtù della quale, nel caso di una pena disposta malgrado l'interessato non sia comparso personalmente al processo terminato con la sua condanna, qualora siano soddisfatte, da un lato, le condizioni per rifiutare la consegna di tale interessato e, dall'altro, le condizioni per ordinare l'esecuzione di tale pena nel territorio dello Stato di esecuzione, ai sensi delle disposizioni di detta normativa che recepiscono la decisione quadro 2002/584, come modificata, tale esecuzione della pena in oggetto non possa essere ordinata dal giudice dello Stato membro di esecuzione a motivo del fatto che non sono soddisfatti i presupposti per il riconoscimento della sentenza di condanna, ai sensi delle disposizioni della succitata normativa che recepiscono la decisione quadro 2008/909, come modificata;*
- 2) il requisito relativo alla conoscenza del processo fissato, enunciato in esordio al punto ii) dell'art. 9, par. 1, lett. i), della decisione quadro 2008/909, come modificata, è soddisfatto qualora, alla luce di tutte le circostanze pertinenti debitamente prese in considerazione, e in particolare del comportamento di detto interessato, si possa ritenere che quest'ultimo sia stato informato della data dell'udienza e del luogo fissati per il processo terminato con la sua condanna;*
- 3) l'art. 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, nonché l'art. 9, par. 1, lett. i), e l'art. 25 della decisione quadro 2008/909, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, devono essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale in virtù della quale, nel caso di una sentenza di condanna pronunciata malgrado l'interessato non sia comparso personalmente al*

processo terminato con la sua condanna, e senza che siano soddisfatti i presupposti di applicazione delle fattispecie contemplate da tale art. 9, par. 1, lett. i), in particolare quello enunciato al punto ii) di tale disposizione, l'autorità competente dello Stato membro di esecuzione non ha la facoltà di riconoscere tale sentenza di condanna.



[Link al report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

Diritto al giusto processo

AREA PENALE

🔗 **CGUE, Quarta Sezione, 23 aprile 2026, CV, C-24/26**



RIFERIMENTI NORMATIVI

Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, artt.6, 10 e 18; Direttiva 2016/343/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, artt. 8 e 9; Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, artt.47 e 54; CEDU, artt. 6 e 17

ABSTRACT

Con la sentenza in esame la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha affermato due principi:

1) gli artt. 6, 10 e 18 della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato letti alla luce dell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, devono essere interpretati nel senso che **non ostano ad una normativa nazionale che, ove la vittima di un reato non si sia costituita parte civile nel procedimento penale concluso con l'adozione di una sentenza di condanna pronunciata in assenza e divenuta definitiva, non prevede – nell'ambito di un'impugnazione straordinaria proposta dalla persona condannata e diretta ad ottenere l'annullamento di tale sentenza** perché questa non poteva essere adottata in sua assenza, nonché, se del caso, l'avvio di un nuovo giudizio di merito – **l'obbligo di informare tale vittima della proposizione dell'impugnazione, né la possibilità per la stessa di partecipare al relativo procedimento;**

2) gli artt. 8 e 9 della direttiva (UE) 2016/343/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, letti alla luce degli artt. 47 e 54 della Carta dei diritti fondamentali, devono essere interpretati nel senso che **non ostano ad una normativa nazionale** che, secondo l'interpretazione datane dalla relativa giurisprudenza, **obbliga il giudice interno, in mancanza di una prova diretta che dimostri che una persona condannata in assenza si sia volontariamente sottratta alla conoscenza del procedimento penale definito con l'adozione di una sentenza di condanna a suo carico, ad accogliere un'impugnazione proposta da tale persona al fine di ottenere l'annullamento della sentenza**, divenuta definitiva, per il motivo che essa non avrebbe potuto essere adottata in sua assenza, e, se del caso, che sia disposto l'avvio di un nuovo giudizio di merito.



[Link al report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

Diritto del lavoro e politica sociale

AREA CIVILE

🔗 **CGUE, Quinta Sezione, 29 gennaio 2026, Bariello, C-654/24**



RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 1 della direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28/06/1999 e clausole 2, 3 e 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato del 18/03/1999;

art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

art. 1 legge n. 107 del 2015;

D.P.C.M. 28 novembre 2016

ABSTRACT

La CGUE, rispondendo a un quesito posto dal Tribunale di Ravenna, ha affermato che:

- a) le questioni vertenti sul diritto dell'Unione godevano di una presunzione di rilevanza;*
- b) il rifiuto della Corte di statuire su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale era possibile soltanto qualora risultasse in maniera manifesta che la richiesta interpretazione del diritto dell'Unione non aveva alcun rapporto con la realtà effettiva o con l'oggetto della controversia di cui al procedimento principale, ove il problema fosse di natura ipotetica oppure quando la Corte non disponesse degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere in maniera utile alle questioni che le venivano poste;*
- c) la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, doveva essere interpretata nel senso che essa non ostava a una giurisprudenza nazionale in forza della quale, nel caso di un'azione proposta da un docente assunto a tempo determinato al fine di porre rimedio alla privazione indebita, a causa dell'applicazione di una normativa nazionale contraria a tale disposizione, del beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di € 500,00 all'anno, concesso mediante una carta elettronica che consentiva l'acquisto di beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, da un lato, la concessione a posteriori di tale carta era subordinata alla condizione che detto docente facesse ancora parte del sistema scolastico e, dall'altro, in mancanza di concessione a posteriori di siffatta carta, il docente in esame poteva fare valere un diritto al risarcimento del danno subito a causa di questa mancata concessione solo nel rispetto di determinate condizioni specifiche, purché l'insieme di tali condizioni si applicasse anche ai docenti assunti a tempo indeterminato che chiedevano la concessione a posteriori della medesima carta e purché le modalità procedurali che disciplinavano l'esercizio di detto diritto al risarcimento rispettassero i principi di equivalenza e di effettività.*



[Link al report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

AREA CIVILE

🔗 CGUE, Decima Sezione, 29 gennaio 2026, Eliz ErkutDuygu, C-668/24



RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 2, comma 1, direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28/06/1999 e punto 8 delle considerazioni generali accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato del 18/03/1999; clausole 4 e 5 del medesimo accordo quadro; art. 3, comma 6, d.l. n. 64 del 2010, conv. da legge n. 100 del 2010; art. 3, commi 4 e 5, legge n. 426 del 1977; art. 1, commi 01 e 2, 11, comma 4, d.lgs. n. 368 del 2001; art. 11, comma 19, d.l. n. 91 del 2013, conv. da legge n. 112 del 2013; artt. 19, 21, 29, comma 3, d.lgs. n. 81 del 2015

ABSTRACT

Premesso che la clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato non prevede sanzioni nell'ipotesi vengano accertati abusi, spettando alle autorità nazionali adottare misure proporzionate, sufficientemente effettive e dissuasive, la trasformazione di una successione di contratti di lavoro a tempo determinato in un contratto di lavoro a tempo indeterminato non è obbligatoria nel caso di un abusivo ricorso alla prima tipologia di contratto. Pertanto, tale clausola non osta a una normativa nazionale in forza della quale le norme di diritto comune che disciplinano i rapporti di lavoro e mirano a sanzionare il ricorso abusivo a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato mediante la conversione automatica dei medesimi contratti in un contratto di lavoro a tempo indeterminato non sono applicabili al settore di attività delle fondazioni lirico-sinfoniche e che preveda, quali misure sanzionatorie, la possibilità di concedere un importo minimo a titolo di risarcimento del danno, la prova del quale può essere fornita mediante presunzioni, salvo il risarcimento del maggior danno, e la responsabilità dei dirigenti di siffatte fondazioni in caso di colpa grave o dolo nella violazione della normativa nazionale relativa a detti contratti, purché queste misure consentano di sanzionare in modo effettivo l'abuso accertato, circostanza che spetta al giudice nazionale valutare.



[Link al report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

AREA CIVILE

🌀 CGUE, Nona Sezione, 5 marzo 2026, SG, C-757/24



RIFERIMENTI NORMATIVI

Artt. 1, 2 e 6 della direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28/06/1999 sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro; art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; art. 49 della Besoldungsordnung 1994 (legge del Land di Vienna sulle retribuzioni del 1994); art. 18 della Vertragsbedienstetenordnung 1995 (statuto austriaco degli agenti a contratto).

ABSTRACT

Precisato che la data di assunzione non rileva ai fini dell'accertamento di una discriminazione fondata sull'età, la Corte esclude, in una vicenda svoltasi in Austria, che gli artt. 1, 2 e 6 della direttiva 2000/78, in combinato disposto con l'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, ostino a una normativa nazionale in forza della quale l'inquadramento di un agente a contratto è fissato in base alla sua anzianità nella tabella retributiva, qualora detta anzianità sia determinata - per porre fine a una discriminazione esistente fondata sull'età - prendendo in considerazione per metà e nel limite di un massimale di tre anni taluni periodi ammissibili anteriori all'assunzione di tale agente svolti prima del compimento del suo diciottesimo anno di età, purché siffatto massimale si applichi indipendentemente dall'età alla quale l'esperienza è stata acquisita.



[Link al report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

AREA CIVILE

🌀 CGUE, Decima Sezione, 12 marzo 2026, Zirvatta, C-597/24



RIFERIMENTI NORMATIVI

Artt. 1, 2, 5 e 27, par. 1, lett. g), Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, conclusa a New York il 13/12/2006 e approvata a nome della Comunità europea dalla decisione 2010/48/CE del Consiglio del 26/11/2009; artt. 2, par. 2, lett. b), i), 5 e 7 della direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27/11/2000; artt. 21, 33, comma 6, legge n. 104 del 1992; artt. 465, comma 1, 470 e 601 d.lgs. n. 297 del 1994; art. 3, comma 3 bis, d.lgs. n. 216 del 2003; art. 10, comma 1, CCNL comparto scuola del 27/11/2007; artt. 6, comma 2, 13, comma 1, CCNI sulla mobilità del personale dell'11/04/2017

ABSTRACT

La CGUE, premesso che le questioni relative all'interpretazione del diritto dell'Unione sollevate dal giudice nazionale nel contesto di diritto e di fatto, che esso individua sotto la propria responsabilità, godono di una presunzione di rilevanza, precisa, in un caso italiano, gli esatti termini delle nozioni di “soluzioni ragionevoli” e di “discriminazione indiretta”, alla cui stregua poi esclude che gli artt. 2 e 5 della direttiva 2000/78 impediscano un sistema nazionale di mobilità professionale e territoriale che accordi una precedenza in materia di mobilità a taluni docenti disabili rispetto a quelli che non sono disabili, ma faccia al contempo prevalere le operazioni di mobilità intraprovinciale su quelle di mobilità interprovinciale, poiché tale sistema non costituisce una discriminazione indiretta a danno dei docenti disabili che hanno chiesto un trasferimento interprovinciale, ma rappresenta una misura generale ed astratta, come tale estranea all'ambito applicativo delle “soluzioni ragionevoli”.



[Link al report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

AREA CIVILE

🔗 CGUE, Decima Sezione, 13 maggio 2026, Commissione c. Italia, C-155/25



RIFERIMENTI NORMATIVI

Clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato;

Art. 554 del d.lgs. n. 297 del 1994 ("Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado");

art. 4 della legge n. 124 del 1999 ("Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico");

art. 1 del d.m. n. 430 del 2000 ("Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico e ausiliario ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124");

art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001 ("Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche").

ABSTRACT

La CGUE, pronunciandosi su un ricorso contro l'Italia promosso dalla Commissione europea, ha premesso che la clausola 5 dell'accordo quadro, che ha lo scopo di limitare il ricorso a una successione di rapporti di lavoro a tempo determinato, imponeva agli Stati membri l'adozione effettiva e vincolante di almeno una delle tre seguenti misure, qualora il diritto interno non contenga "norme equivalenti": ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei rapporti di lavoro a tempo determinato, durata massima totale di tali rapporti, numero massimo dei rinnovi. Ha, quindi, rilevato che nessuna di tali misure esisteva nel diritto interno italiano per il personale ATA, in quanto: a) nel 2018 il preesistente limite massimo di durata di 36 mesi era stato abrogato; b) il diritto interno consentiva di procedere al rinnovo per soddisfare esigenze che, di fatto, avevano un carattere non già provvisorio, ma permanente e duraturo, rendendo insussistenti le "ragioni oggettive". Quand'anche la normativa nazionale avesse perseguito l'obiettivo di soddisfare l'esigenza di flessibilità tipica del settore del servizio scolastico pubblico, la situazione giuridica del personale ATA risultante da tale normativa non avrebbe soddisfatto i requisiti di chiarezza e di precisione che dovevano caratterizzare misure nazionali di recepimento. Infine, quanto all'eventuale esistenza di una "norma equivalente" (ossia quella volta a prevenire in modo effettivo l'utilizzo abusivo di rapporti di lavoro a tempo determinato successivi), che esonerasse dai detti limiti, essa non era integrata dai pubblici concorsi medio tempore banditi, poiché questi non erano stati organizzati entro termini precisi, bensì, al contrario, in maniera non puntuale ed imprevedibile, come tale inidoneo a costituire una "norma equivalente". Per queste ragioni la Corte ha dichiarato che lo Stato italiano non aveva previsto misure volte a prevenire l'utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato in relazione al personale ATA supplente impiegato presso le istituzioni scolastiche statali e, in questo modo, aveva mancato agli obblighi ad esso incombenti in virtù della clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato.



[Link al report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

Libera circolazione dei capitali

AREA CIVILE

🔗 **CGUE, Terza Sezione, 13 maggio 2026, BRANDL, C-286/25**



RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 63 TFUE e art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

ABSTRACT

La CGUE ha affermato, in un caso sottoposto alla sua attenzione da una corte ungherese, che, in base all'art. 63 TFUE e all'art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il risarcimento del danno deve essere adeguato al pregiudizio effettivamente subito e garantire la tutela effettiva dei diritti del soggetto leso. Pertanto, in relazione alla soppressione ope legis di un diritto di usufrutto, successivamente ricostituito su richiesta dell'avente diritto in forza di una modifica del diritto interno ungherese conseguente a pronunce della CGUE, pur riconoscendo l'ampio margine di manovra degli Stati membri per stabilire i criteri che consentono di determinare l'entità della compensazione dovuta al soggetto leso dalla temporanea soppressione dell'usufrutto, la Corte ha ribadito che l'esclusione totale del lucro cessante e dell'eventuale aumento di valore conseguito dal bene nel periodo di privazione del diritto reale contrasta con la possibilità di assicurare la soddisfazione della perdita effettivamente subita. Allora, pur potendosi prevedere una formula di calcolo standardizzata per il calcolo della compensazione dovuta, il principio di effettività esige che essa sia concepita in modo da comprendere anche le voci di cui sopra.

Il criterio del valore di mercato dei terreni al momento della cancellazione dei diritti di usufrutto, applicato dalla normativa ungherese per calcolare l'importo della compensazione, non considera tali componenti, poiché esso non è direttamente correlato né ai redditi che l'usufruttuario avrebbe potuto percepire dal bene, durante il periodo compreso tra la soppressione dei diritti di usufrutto e il loro ripristino, né all'eventuale aumento di valore del bene stesso. Tale criterio, dunque, non assicura il risarcimento adeguato del danno complessivamente subito dal soggetto leso.



[Link al report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

Libera circolazione delle persone e soggiorno

AREA CIVILE

🌀 **CGUE, Sesta Sezione, 22 gennaio 2026, F.F., C-633/24**



RIFERIMENTI NORMATIVI

Artt. 1, 2, par. 1, 3, 4, 6, 52 e 58 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale;

art. 8 dell'ALPC (accordo sulla libera circolazione delle persone) concluso il 21 giugno 1999 fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera dall'altra, come modificato dalla decisione n. 1/2012 del 31 marzo 2012 del comitato misto istituito dal medesimo accordo;

art. 1 dell'allegato II all'ALPC;

art. 8 della legge n. 153 del 1969;

artt. 1, comma 3, e 4, comma 1, della legge n. 222 del 1984;

art. 1, comma 16, della legge n. 335 del 1995;

art. 3, comma 1, D.M. n. 577 del 1992

ABSTRACT

Premesso che le esigenze derivanti dal rispetto del principio della libera circolazione dei lavoratori trovano concreta espressione, nel settore della sicurezza sociale, nel regolamento n. 883/2004, il cui art. 4 assicura il principio di parità di trattamento - per il quale le persone che rientrano nel campo di applicazione di tale regolamento devono essere trattate, in base alla legislazione di uno Stato membro, allo stesso modo dei cittadini di detto Stato membro, con conseguente divieto di ogni forma di discriminazione - la Corte di giustizia dell'Unione europea ha affermato, rispondendo a una questione pregiudiziale posta dalla Suprema Corte di cassazione italiana, che l'art. 58 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, in combinato disposto con gli artt. 4 e 6 del medesimo regolamento, deve essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro in forza della quale il versamento di un'integrazione destinata a garantire la percezione dell'importo minimo di un assegno di invalidità è subordinato, per gli assicurati che hanno maturato contributi in altri Stati membri, a un periodo contributivo di dieci anni in tale Stato membro laddove, per coloro che hanno maturato contributi esclusivamente in detto Stato membro, il versamento della medesima integrazione è subordinato a un periodo contributivo di cinque anni in siffatto Stato membro, di cui tre nel corso degli ultimi cinque anni.



[Link al report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

AREA CIVILE

🔗 CGUE, Seconda Sezione, 6 febbraio 2026, Urban vision c. Comune di Milano, C-810/24



RIFERIMENTI NORMATIVI

Artt. 49 e 56 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

Art. 12 della Direttiva 2006/123/CE;

Art. 41, paragrafo 3, comma 3, della Direttiva 2014/23/UE;

Art. 118 Costituzione;

Art. 183 d.lgs. n. 50/2016 (Nuovo codice dei Contratti pubblici)

ABSTRACT

La CGUE si è pronunciata in via pregiudiziale su rinvio del Consiglio di Stato italiano in ordine alla conformità dell'art. 183 d.lgs. n. 50 del 2016 con la direttiva 2014/23/UE (che era chiamato ad attuare) con riguardo al potere del promotore finanziario di rilanciare, adeguando la sua originaria proposta all'offerta risultata vincente in sede di gara (conseguente alla sollecitazione della stazione appaltante a presentare proposte).

La Corte del Lussemburgo ha ritenuto che la possibilità del proponente di modificare la propria offerta iniziale collidesse con il principio di parità e non discriminazione quale elemento portante della libera concorrenza, pilastro dell'Unione europea, e costituisse una restrizione alla libertà di stabilimento sancita dall'art. 49 TFUE. In questo senso, la CGUE ha disposto che - per evitare la contrarietà con le fonti europee - la disciplina italiana debba prevedere dei rimedi come, ad esempio, una seconda gara sul rilancio offerto dall'originario proponente.

La pronuncia incide profondamente sull'istituto - assai apprezzato - della finanza di progetto, sostanzialmente innovando la disciplina dell'unica messa a gara della proposta con l'abrogazione di fatto del potere del promotore di adeguare la sua proposta all'offerta risultata vincente, in questo modo aggiudicandosi, comunque, la commessa pubblica (previo indennizzo dell'offerente non promotore, risultato soccombente).



[Link al report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

AREA CIVILE

🔗 CGUE, Settima Sezione, 23 aprile 2026, Kempen Advies Beerse e altri, C-204/25



RIFERIMENTI NORMATIVI

Artt. 15, par. 2, 17, 18 e 19 della direttiva 86/653/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti

ABSTRACT

Secondo la Corte, in una vicenda che ha avuto origine in Belgio, l'art. 15, par. 2, e l'art. 19 della direttiva 86/653 devono essere interpretati nel senso che un contratto di agenzia commerciale non si estingue alla data in cui l'agente commerciale viene a conoscenza o può ragionevolmente venire a conoscenza dello scioglimento di tale contratto ad opera del recesso della preponente, ma soltanto alla data di scadenza del termine di preavviso. Pertanto, fino a detta data sono nulli contratti conclusi fra le parti che contengano deroghe in peius rispetto alla disciplina prevista dalle norme nazionali a tutela dell'agente in termini di indennità dovute dal preponente che sia receduto dal rapporto di agenzia.



[Link al report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

AREA CIVILE

CGUE, Terza Sezione, 13 maggio 2026, Shamsi, C-877/24



RIFERIMENTI NORMATIVI

Artt. 5, 6, 8 e 9 della direttiva 2008/115/CE

ABSTRACT

La CGUE afferma, rispondendo a un rinvio pregiudiziale del Consiglio di Stato dei Paesi Bassi, che gli artt. 6, 8 e 9, della Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, letti alla luce del principio di proporzionalità, vanno interpretati nel senso che non ostano all'adozione di una decisione di rimpatrio nei confronti di un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare che sia stato condannato ad una pena detentiva di lunga durata o dell'ergastolo, purché sia assicurato il rispetto dell'art. 5 di detta direttiva e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nell'esecuzione della decisione. Lo Stato membro non è tenuto, quindi, a rilasciare un permesso di soggiorno al cittadino con soggiorno irregolare assoggettato a una pena detentiva di lunga durata.



[Link al report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

Mandato di arresto europeo

AREA PENALE

🔗 **CGUE, Quinta Sezione, 15 gennaio 2026, Dubers, C-641/23**



RIFERIMENTI NORMATIVI

Decisione quadro 2002/584/GAI del 13 giugno 2002, artt. 2, parr. 2 e 4, 4, 5, par. 3;

Decisione quadro 2008/909/GAI, del 27 novembre 2008, artt. 7, 9, par. 1, lett. d), 25

ABSTRACT

*La Corte di Giustizia dell'Unione europea, pronunciandosi su una domanda di rinvio pregiudiziale proposta dal Tribunale di Amsterdam, ha affermato che gli artt. 9, par. 1, lett. d) e 25 della decisione quadro 2008/909/GAI, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, devono essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale che preveda la **facoltà** o l'**obbligo** dell'autorità giudiziaria **di rifiutare il riconoscimento della sentenza di condanna e l'esecuzione della pena inflitta in altro Stato membro** sul presupposto della **insussistenza della condizione della doppia punibilità nell'ipotesi in cui l'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione abbia precedentemente disposto la consegna dell'interessato allo Stato di emissione**, rinunciando a far valere il motivo di rifiuto facoltativo relativo alla carenza della medesima condizione e subordinando la consegna alla **garanzia di rinvio dell'interessato nello Stato membro di esecuzione per scontarvi la pena** o la misura di sicurezza applicate nello Stato di emissione, in considerazione del suo **radicamento nel territorio** ai sensi dell'art. 5, punto 3, della decisione quadro 2002/584/GAI, sempre che, successivamente alla consegna, non sia intervenuto alcun **mutamento delle circostanze** che giustifichi la mancata attuazione della garanzia di rinvio.*



[Link al report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

AREA PENALE

🔗 **CGUE, Quarta Sezione, 12 febbraio 2026, Rastoshev, C-712/25**



RIFERIMENTI NORMATIVI

decisione quadro 2002/584/GAI del 13 giugno 2002, art. 4, punto 7, lett. a)

ABSTRACT

*La Quarta Sezione della Corte di Giustizia dell'Unione europea, pronunciandosi su una questione pregiudiziale proposta dalla Corte di appello di Sofia (Bulgaria) sulla interpretazione del **motivo di rifiuto facoltativo previsto dall'art. 4, punto 7, lett. a), della decisione quadro 2002/584/GAI** relativa al mandato di arresto europeo, ha affermato che esso osta alla giurisprudenza di uno Stato membro secondo la quale, ai fini del rifiuto della consegna, è sufficiente la **commissione, in tutto o in parte, nel territorio dello Stato di esecuzione del reato oggetto del mandato di arresto europeo**, spettando all'autorità giudiziaria di detto Stato la valutazione di tutte le **circostanze del caso concreto** al fine di individuare quale delle due autorità giudiziarie, dello Stato di emissione o di quello di esecuzione, si trovi nella posizione più adeguata per assicurare l'amministrazione della giustizia penale ed **evitare il rischio di impunità del consegnando**.*



[Link al report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

AREA PENALE

🔗 CGUE, Terza Sezione, 23 aprile 2026, Boothnesse, C-528/24



RIFERIMENTI NORMATIVI

Diritto internazionale: Convenzione di Vienna, 23 maggio 1969, art. 31

Diritto dell'Unione: Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, artt. 47, § 1 e 51, § 1; Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione UE e CECA-Regno Unito: artt. 524, § 2, 596, 600, 601, 604 e 625

ABSTRACT

La Corte di Giustizia ha risposto alla domanda di pronuncia pregiudiziale formulata ai sensi dell'art. 267 TFUE dalla Corte Suprema d'Irlanda stabilendo che l'art. 625 dell'Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, deve essere interpretato nel senso che la circostanza che una persona colpita da un mandato d'arresto, emesso sulla base di tale Accordo (ASCC) ai fini dell'esercizio dell'azione penale per un reato, sia stata condannata, nello Stato emittente, ad una pena di sei mesi di privazione della libertà per un altro illecito, considerato di natura civile nel diritto di tale Stato e che non è quindi contemplato da tale mandato d'arresto, non consente, di per sé, all'autorità giudiziaria dell'esecuzione di rifiutare l'esecuzione di detto mandato d'arresto.



[Link al report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

AREA PENALE

🔗 CGUE, Grande Sezione, 4 giugno 2026, Rugu e Aucroix, C-722/23 e C-91/24



RIFERIMENTI NORMATIVI

Decisione quadro 2002/584/GAI del 13 giugno 2002, artt. 1, par. 3, 4, punto 6;

Decisione quadro 2008/909/GAI, del 27 novembre 2008, artt. 3, 4, 6, 25 e 26

ABSTRACT

La Grande Sezione della Corte di Giustizia dell'Unione europea, pronunciandosi su due questioni pregiudiziali proposte dalla Corte di cassazione belga in relazione alla possibile rilevanza, a titolo complementare, del **motivo di rifiuto facoltativo** della consegna correlato al **radicamento del ricercato** nel caso in cui la consegna a fini esecutivi venga rifiutata per la sussistenza di **rischi di trattamenti inumani o degradanti**, ha affermato che l'art. 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, dev'essere interpretato nel senso che **l'autorità giudiziaria dell'esecuzione**, qualora abbia rifiutato di eseguire, sulla base dell'art. 1, par. 3, della decisione quadro 2002/584, un mandato d'arresto europeo emesso ai fini dell'esecuzione di una pena detentiva **non può**, al fine di evitare l'impunità della persona ricercata, **applicare, in via complementare, il motivo di non esecuzione facoltativa previsto dal successivo art. 4, punto 6** (relativo al radicamento territoriale del ricercato nello Stato di esecuzione del m.a.e.). Per contro, nel caso in cui intenda opporre siffatto rifiuto, **lo Stato membro di esecuzione**, al fine di evitare il rischio di impunità della persona richiesta in consegna, è tenuto ad avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 4, par. 5, della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea, chiedendo, di propria iniziativa, allo Stato membro di emissione la **trasmissione della sentenza che irroga tale pena, corredata del relativo certificato, ai fini dell'esecuzione di detta pena nel suo territorio**.



[Link al report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

Mercato finanziario

AREA CIVILE

 **CGUE, Quarta Sezione, 18 giugno 2026, M.T. c. F.S.M.A., C-376/24**



RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 3 Direttiva 2003/6/CE; Artt. 10 e 21 Regolamento UE n. 596/2014; Art. 10 Convenzione di Roma del 4.11.1950; Artt. 11 e 52 Carta Diritti Fondamentali UE.

ABSTRACT

La CGUE ha affermato, in risposta a due questioni pregiudiziali prospettate dalla Corte d'appello di Bruxelles, che:

a) l'art. 3, lett. a), della direttiva 2003/6/CE del 28.1.2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato), e gli artt. 10, par. 1, e 21 del Regolamento UE n. 596/2014 del 16.4.2014, relativo agli abusi di mercato, letti alla luce degli artt. 11 e 52 della Carta dei diritti fondamentali UE, dell'art. 10 della Convenzione di Roma del 4.11.1950 e del principio di uguaglianza, vanno interpretati nel senso che la comunicazione di un'informazione privilegiata ai media da parte di un politico, al fine di criticare un'operazione di privatizzazione in corso di un'impresa pubblica e sollecitare un dibattito pubblico su una questione di interesse generale, può rientrare nell'ambito del normale esercizio delle sue funzioni, ai sensi dei citati artt. 3, lett. a), della direttiva 2003/6 e 10, par. 1, del regolamento n. 596/2014;

b) l'art. 21 di quest'ultimo regolamento può applicarsi a una siffatta comunicazione, purché essa, valutata tenendo conto della libertà di espressione del politico stesso, sia necessaria all'esercizio di siffatte funzioni e rispetti il principio di proporzionalità.



[Link al report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

Protezione dati personali

AREA PENALE

🔗 **CGUE, Quinta Sezione, 4 giugno 2026, CL c. Prokuratura na Republika Bulgaria, C-312/24 [Darashev]**



RIFERIMENTI NORMATIVI

CDFUE, artt. 7, 8 e 52, § 1; Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, Considerando 4, 10, 19 e 41, artt. 1, § 2, 2, §§ 1 e 2(d), 5, § 1 (e), 6, §§ 1 (c) e 3, 10, 17, §§ 1 (a e d) e 3 (b); Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, art. 1, § 1, e art. 9, § 1; Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, artt. 1 e 2, § 1

ABSTRACT

*La Corte di giustizia dell'Unione europea, adita in via pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 TFUE dal Tribunale distrettuale di Sofia, ha stabilito una serie di principi in relazione all'applicazione **del Regolamento (UE) 2016/679** del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati) e **della Direttiva (UE) 2016/680** del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati), affermando:*

- 1) che **l'art. 2, § 1, del predetto Regolamento (UE) 2016/679 e l'art. 9, § 1, della predetta Direttiva (UE) 2016/680 devono essere interpretati nel senso che il Regolamento, e non la Direttiva, si applica all'attività svolta dalla direzione di un'Autorità pubblica, che consiste nel conservare nel fascicolo personale di uno dei suoi agenti dati relativi alla sua qualità di indagato nell'ambito di un'investigazione penale; è dunque irrilevante, al riguardo, che tale direzione abbia ottenuto dati siffatti tramite un'altra direzione appartenente alla stessa Autorità pubblica, autorizzata, quest'ultima, a condurre tale tipo di indagine;***
- 2) **l'art. 17, § 3, lett. b), del menzionato Regolamento 2016/679, in combinato disposto con il suo art. 6, §§ 1, primo comma, lett. c), e 3, nonché alla luce dell'art. 52, § 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deve essere interpretato nel senso che la conservazione, nel fascicolo personale di un agente di polizia – a fini di gestione della carriera di quest'ultimo e di controllo del rispetto, da parte di tale agente, delle norme inerenti alle sue funzioni – di dati personali relativi alla sua qualità di indagato nell'ambito di un'indagine penale sospesa, riguardante un reato per il quale detto agente non è stato accusato né imputato, può essere considerata giustificata ai fini dell'adempimento di un obbligo giuridico cui l'Autorità pubblica, datore di lavoro di detto agente, è soggetta sulla base del diritto nazionale, a condizione che tale base giuridica sia chiara e precisa, che la sua applicazione sia prevedibile per gli interessati e che tale obbligo risponda a un obiettivo di interesse pubblico e sia proporzionato a quest'ultimo;***
- 3) **l'art. 1 della Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000 (che stabilisce un quadro generale per***

la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro), **deve essere interpretato nel senso che tale Direttiva non è applicabile qualora un'Autorità pubblica**, una direzione della quale è incaricata di condurre le indagini penali riguardanti gli agenti dipendenti di tale Autorità, **rifiuti**, nella sua **qualità di datore di lavoro**, di promuovere uno dei suoi agenti per il solo **motivo** che egli ha rivestito la qualità di **indagato** nell'ambito di una siffatta indagine alla fine sospesa, senza essere stato accusato né imputato per il reato in questione.



[Link al report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

Protezione internazionale

AREA CIVILE

🔗 **CGUE, Seconda Sezione, 5 marzo 2026, Daraa, C-458/24**



RIFERIMENTI NORMATIVI

TFUE, art. 267

Regolamento (UE) n. 604/2013, artt. 3 e 29

Direttiva 2013/32/UE, art. 33

ABSTRACT

La sentenza in esame riguarda l'interpretazione del regolamento Dublino III e della direttiva 2013/32/UE nel contesto della sospensione unilaterale, da parte dell'Italia, delle prese e riprese in carico dei richiedenti asilo. Il rinvio pregiudiziale trae origine dal ricorso di un cittadino siriano contro la decisione delle autorità tedesche di dichiarare inammissibile la sua domanda di protezione internazionale e disporre il trasferimento verso l'Italia, individuata come Stato membro competente.

La Corte chiarisce, in primo luogo, che la sola indisponibilità dello Stato membro designato come competente ad accettare i trasferimenti non integra le condizioni di applicazione dell'art. 3, par. 2, del regolamento Dublino III. In assenza di carenze sistemiche nella procedura di asilo o nelle condizioni di accoglienza tali da comportare un rischio di trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta, lo Stato membro che procede alla determinazione della competenza non è né tenuto a proseguire l'esame dei criteri del capo III né diviene automaticamente competente.

In secondo luogo, la Corte esclude che la domanda di protezione internazionale possa essere dichiarata inammissibile, ai sensi dell'art. 33 della direttiva 2013/32, per il solo fatto che lo Stato membro competente non sia disposto a prendere o riprendere in carico il richiedente, trattandosi di ipotesi non prevista dall'elenco tassativo dei motivi di inammissibilità.

La sentenza individua, infine, nel meccanismo dell'art. 29 del regolamento Dublino III lo strumento di tutela dell'effettività del diritto d'asilo: qualora il trasferimento non avvenga entro il termine di sei mesi, la competenza per l'esame della domanda si trasferisce automaticamente allo Stato membro richiedente, indipendentemente dalle cause della mancata esecuzione. Le ulteriori questioni relative alla presunzione del rifiuto e alla lesione di diritti soggettivi sono dichiarate assorbite.



[Link al report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

Ravvicinamento delle legislazioni

AREA CIVILE

🏹 **CGUE, Quinta Sezione, 21 maggio 2026, Viktor Orbán c. 24.hu Szerkesztősége, C-843/24**



RIFERIMENTI NORMATIVI

Artt. 3 e 29 del Regolamento UE 2024/1083

Art. 11 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

Art. 2 TUE

ABSTRACT

La CGUE afferma, su rinvio di una corte ungherese, che, alla luce della disciplina transitoria di cui all'art. 29 del Regolamento UE 2024/1083 dell'11.4.2024, istitutivo di un quadro comune per i servizi di media nell'ambito del mercato interno, l'art. 3 di tale Regolamento va interpretato nel senso che esso non si applica alla controversia avente ad oggetto la domanda di rettifica, proposta in forza della normativa di uno Stato membro, di un articolo di stampa che riporta un fatto asseritamente inesatto contenuto in una pubblicazione apparsa in altro Stato membro, qualora l'articolo sia stato pubblicato in data anteriore a quella in cui l'art. 3 è divenuto applicabile



[Link al report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

AREA CIVILE

🔗 **CGUE, Prima Sezione, 5 marzo 2026, INPS c. V.M., C-151/24**



RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 12 Direttiva 2011/98/CE; artt. 3 e 70 Regolamento (CE) n. 883/2004

ABSTRACT

La Prima Sezione della Corte di giustizia dell'Unione europea si è pronunciata su un rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE, proposto dalla Corte costituzionale italiana, stabilendo che:

L'art. 12, par. 1, lett. e), della direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro, deve essere interpretato nel senso che esso non si applica a una prestazione speciale in denaro di carattere non contributivo ai sensi dell'art. 70 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, come modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, e, pertanto, esso non osta a una normativa nazionale la quale subordina la concessione, ai cittadini di paesi terzi di cui all'art. 3, par. 1, lett. b) e c), di tale direttiva, di una siffatta prestazione sotto forma di assegno sociale destinato alle persone di età superiore a 65 anni (dal 1° gennaio 2019, superiore a 67 anni) che versino in una situazione economica disagiata e che dispongano di una capacità lavorativa limitata a causa della loro età, alla condizione del possesso di un permesso di soggiorno dell'Unione per soggiornanti di lungo periodo.



[Link al report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

Trasporti

AREA CIVILE

🔗 **CGUE, Terza Sezione, 12 febbraio 2026, Austria c. Austrian Airlines AG, C-408/24**



RIFERIMENTI NORMATIVI

Artt. 8, 14 e 15 del regolamento CE n. 550/2004 e s.m.i.

Art. 2, punto 4, del regolamento CE n. 549/2004 e s.m.i.

ABSTRACT

La Corte di giustizia dell'Unione europea si è pronunciata sulla domanda pregiudiziale relativa all'interpretazione dell'art. 8 del regolamento CE n. 550/2004, in combinato disposto con l'art. 2, punto 4, del regolamento n. 549/2004, affermando che esso va interpretato nel senso che la fornitura di servizi di traffico aereo mira anche a tutelare i singoli utenti dello spazio aereo rispetto al verificarsi di un mero danno patrimoniale dovuto a condotte omissive illecite e colpevoli del fornitore di servizi di navigazione aerea.



[Link al report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

Tributi

AREA CIVILE

🔗 **CGUE, Prima Sezione, 30 aprile 2026, Nekilnojamojo turto valdymas BUAB c. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, C-544/24**



RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 273 della direttiva 2006/112/CE - art. 49, par. 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - art. 325, parr. 1-2, TFUE

ABSTRACT

La CGUE afferma, in una vicenda sorta in Lituania, che l'art. 325 TFUE e l'art. 273 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, letti alla luce del principio di proporzionalità, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che fissi le modalità di calcolo del tasso degli interessi moratori relativi ad arretrati in materia di imposta sul valore aggiunto indipendentemente dalla natura e dalla gravità dell'infrazione accertata dall'amministrazione tributaria ed escluda che quest'ultima possa applicare un tasso di interesse inferiore a quello previsto da tale normativa o rinunciare a calcolare una parte dell'importo degli interessi moratori o dispensare un contribuente dal pagamento di tali interessi, ad eccezione dei casi tassativamente definiti da detta normativa.



[Link al report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

AREA CIVILE

🔗 CGUE, Nona Sezione, 13 maggio 2026, Stellantis Portugal S.A., C-603/24



RIFERIMENTI NORMATIVI

Artt. 2, 6 e 11 Sesta Direttiva IVA

ABSTRACT

La CGUE, rispondendo a una questione pregiudiziale di una corte portoghese, afferma che:

L'art. 2, punto 1, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto base imponibile uniforme dev'essere interpretato nel senso che un adeguamento dei prezzi di trasferimento di autoveicoli che è:

a) debitamente stabilito in un accordo concluso tra società appartenente ad uno stesso gruppo e diretto a garantire alla società acquirente di tali veicoli l'ottenimento di un margine di profitto precedentemente determinato sulla rivendita di tali veicoli;

b) attuato mediante l'emissione di una nota di credito o di debito da parte della società venditrice alla società acquirente, e

c) calcolato in funzione, in particolare, dei costi sostenuti da quest'ultima società nell'ambito della riparazione da parte di terzi di detti veicoli, non costituisce il corrispettivo di una «prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso», ai sensi di tale disposizione, a meno che non esista, tra tali società, un rapporto giuridico caratterizzato da impegni reciproci riguardanti la fornitura dalla società acquirente di servizi alla società venditrice e il versamento da quest'ultima società di un corrispettivo per tali servizi sotto forma di un siffatto adeguamento che stabilisce un nesso diretto tra la prestazione di tali servizi e il detto adeguamento.



[Link al report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

Tutela del consumatore

AREA CIVILE

🔗 **CGUE, Quarta Sezione, 13 novembre 2025, Šifarský vs. AK, C-197/24**



RIFERIMENTI NORMATIVI

Direttiva 2011/7, artt. 1, 2, 6

Direttiva 1993/13, artt. 1 e 2

Codice di commercio slovacco, artt. 369c

Codice civile slovacco, art. 52

Legge slovacca sulle professioni liberali (Zakòn 586/03), art. 18

ABSTRACT

La CGUE ha chiarito, in una causa in materia di transazioni commerciali introdotta davanti ai giudici slovacchi, che:

(A) La Corte di giustizia è competente a conoscere questioni scaturenti da controversie estranee al diritto dell'Unione, se la materia sia disciplinata dal diritto interno mediante rinvio al diritto dell'Unione;

(B) Tanto ai fini dell'applicazione sulla Direttiva contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, quanto ai fini dell'applicazione della Direttiva sui contratti del consumatore, la qualità di "consumatore" va accertata al momento della stipula del contratto e sussiste se in quel momento la persona fisica che lo concluse non avesse la qualità di imprenditore o professionista, a nulla rilevando che quel contratto fosse destinato all'avvio di una attività d'impresa da parte della persona fisica stipulante.



[Link al report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

AREA CIVILE

🔗 **CGUE, Quarta Sezione, 18 dicembre 2025, C.R. e T.P. C. Soledil srl, C-320/24**



RIFERIMENTI NORMATIVI

Direttiva 93/13/CEE, artt. 6 e 7; d.lgs. n. 206 del 2005, artt. 33, comma 2, lett. f), e 36

ABSTRACT

La natura abusiva d'una clausola contrattuale inserita in un contratto stipulato tra professionista e consumatore può essere eccepita o rilevata d'ufficio per la prima volta anche in sede di rinvio, se nei precedenti gradi di giudizio tale questione non sia stata sollevata né esaminata, senza che possa essere opposta al consumatore l'avvenuta formazione del giudicato interno, tanto più se implicito.



[Link al report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

AREA CIVILE

🔗 CGUE, Seconda Sezione, 12 marzo 2026, Magyar Telekom, C-514/24



RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 105, par. 4, comma 1, della direttiva UE 2018/1972 dell'11 dicembre 2018, istitutiva del codice europeo delle comunicazioni elettroniche; Artt. 267 e 288 TFUE

ABSTRACT

La CGUE ha affermato, in seguito a un rinvio pregiudiziale della Corte Suprema ungherese, che l'art. 105, par. 4, comma 1, della direttiva UE 2018/1972 dell'11 dicembre 2018, istitutiva del codice europeo delle comunicazioni elettroniche, dev'essere interpretato nel senso che un utente finale ha il diritto di risolvere, senza costi aggiuntivi, il contratto che ha concluso con un fornitore di servizi di comunicazione elettronica, qualora quest'ultimo intenda modificare tale contratto per renderlo conforme all'interpretazione di una disposizione del diritto dell'Unione, adottata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in una sentenza pregiudiziale, o alle Linee guida dell'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche adottate a seguito di tale sentenza, o ancora ad una decisione adottata da un'autorità nazionale di regolamentazione nei confronti di detto fornitore che tenga conto di questa sentenza e delle Linee guida in parola.



[Link al report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

AREA CIVILE

🔗 **CGUE, Ottava Sezione, 23 aprile 2026, HM, C-761/24**



RIFERIMENTI NORMATIVI

Considerando 21 e 24 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori; artt. 2, lett. c), 6, par. 1, e 7, par. 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori; artt. 6:202, 6:208 del codice civile ungherese; art. 17, par. 1, della legge ungherese n. CCXXXVII del 2013, relativa agli organismi di credito e agli istituti finanziari.

ABSTRACT

Premesso che le questioni relative all'interpretazione del diritto dell'Unione sollevate dal giudice nazionale nel contesto di diritto e di fatto, che esso individua sotto la propria responsabilità, godono di una presunzione di rilevanza, la Corte afferma, in una controversia sollevata da un corte ungherese, che il diritto dell'Unione non osta ad una normativa nazionale in forza della quale il consumatore, che ha concluso un contratto con un istituto di credito, successivamente ceduto a un altro istituto di credito, debba fare valere i diritti che gli derivano dalla direttiva n. 93/13 unicamente nei confronti del cessionario dello stesso contratto, purché la cessione in discussione non renda praticamente impossibile né eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti che tale consumatore trae da detta direttiva.



[Link al report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

